

TORNATA DEL 28 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Rinunzia del deputato Piacentini. — Interrogazione del deputato Botta circa gli uffiziali portati dall'aspettativa negli stati maggiori delle piazze — Spiegazioni del ministro per la guerra. — Presentazione della relazione sullo schema di legge per disposizioni sulla proprietà letteraria nella provincia romana. — Seguito della discussione dello schema di legge sull'esazione delle imposte dirette — Approvazione di due articoli sospesi — Osservazioni dei deputati Carcani e Mussi sul 23° — Emendamenti del deputato Brunet, impugnati dai deputati Villa-Pernice, relatore, e De Blasiis, e dal ministro per le finanze, rigettati — Emendamenti dei deputati Negrotto, Santamaria, Bellia, Cancellieri, Pissavini all'articolo 27, riguardanti la multa decretata pel ritardo del pagamento delle rate d'imposta — Opposizioni ed osservazioni diverse del ministro e dei deputati Branca, Lazzaro, Michelini, Merizzi, Corbetta e Pisanelli — Ragioni della minoranza della Giunta, esposte dal deputato Lacava, e della maggioranza, espresse dal relatore Villa-Pernice — Approvazione dell'articolo con un'aggiunta del deputato Negrotto — Emendamento del deputato Landuzzi all'articolo 31, oppugnato dal relatore, e respinto — Gli articoli sono approvati fino al 32 — Avvertenza del presidente sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,524. I segretari ed impiegati comunali della provincia di Terra di Lavoro si associano alle petizioni presentate da' loro colleghi allo scopo che nella revisione della legge comunale si provveda a migliorare e rendere assicurata la loro posizione.

13,525. La Presidenza del Comitato forestale di Lombardia rinnova le considerazioni da esso già inoltrate alla Camera colla petizione segnata al n° 13,237 intorno al progetto di legge sull'ordinamento forestale, e fa nuove istanze perchè siano tenute presenti nella discussione del medesimo.

13,526. De Giorgio Augusto, Guarino Mariano, e Tibone Giovanni Battista, militari al riposo, domiciliati in Nocera Inferiore, si rivolgono alla Camera per ottenere il pagamento della pensione sulla medaglia d'oro di San Giorgio della Riunione, conferitagli dal caduto Governo delle Due Sicilie.

ATTI DIVERSI.

LANZARA. La petizione 13,526, di cui è stato esposto il sunto, interessa vivamente una classe di cittadini già militari del cessato regno delle Due Sicilie, la quale chiede un provvedimento tanto sulle decorazioni ottenute per valore militare, quanto per la pensione che

vi era annessa. Sono circa nove anni che nessun provvedimento è stato preso e nulla si è deciso al riguardo.

Io credo che questa circostanza basti a far comprendere alla Camera quanto sia giusta la mia domanda per l'urgenza di questa petizione.

(È dichiarata urgente.)

GRIFFINI. Il Comitato forestale, composto delle rappresentanze dei comizi agrari di Milano, Bergamo, Clusone, Treviglio, Brescia, Breno, Salò, Como, Lecco, Varese e Sondrio, ha presentato alla Camera la petizione n° 13,525, colla quale la prega a voler tenere presente un'altra petizione da lui antecedentemente prodotta, ed a non ammettere i principii di eccessiva libertà sui quali si baserebbe il progetto d'ordinamento forestale che abbiamo all'ordine del giorno, riconoscendo invece tutti quei vincoli che possono essere necessari ai benefizi della agricoltura e della pubblica salute. Siccome questo progetto di legge deve essere discusso a momenti, ed è d'altronde della massima importanza, così io chiederei che volesse la Camera ammettere l'urgenza della citata petizione n° 13,525, ed ordinarne il rinvio alla Commissione che ha presentata la relazione su questo progetto di legge, perchè voglia farsene carico nel trattare di esso.

(La Camera acconsente.)

PRESIDENTE. L'onorevole Piacentini scrive:

« Appena convalidata la mia nomina di senatore del regno fui sollecito denunciarlo ai miei elettori del collegio di Poggio Mirteto, mediante lettere pubblicate nei giornali, portando a loro cognizione l'obbligo in cui

era di rassegnare il mio mandato. Avendo ora appreso che, oltre tale dichiarazione si rende necessaria la formale rinuncia, onde possa nuovamente convocarsi il collegio per procedere alla nuova elezione, mi pregio affermare, mediante la presente, alla S. V. onorevolissima tale mia rinuncia, pregandola a volerla accettare, nonchè a gradire i sensi dell'alta ed ossequiosa stima, coi quali passo a sottoscrivermi, ecc. »

La Camera prende atto delle demissioni presentate dall'onorevole Piacentini, e dichiara vacante il collegio di Poggio Mirteto.

L'onorevole Sampietri chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

(È accordato.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BOTTA CIRCA GLI UFFICIALI PORTATI DALL'ASPETTATIVA NEGLI STATI MAGGIORI DELLE PIAZZE.

PRESIDENTE. Come ho già annunziato alla Camera sul finire della seduta di ieri, il deputato Botta desidera rivolgere una breve interrogazione al signor ministro per la guerra circa agli ufficiali dell'esercito, i quali dall'aspettativa per riduzione di corpo, sono trasferiti colla stessa posizione allo stato maggiore delle piazze.

Il signor ministro della guerra essendo disposto a rispondere ora a questa interrogazione, do all'onorevole Botta la facoltà di svolgerla.

BOTTA. Scorrendo i bollettini del Ministero della guerra ho trovato che continuano a fioccare le aspettative per riduzione di corpo ed i trasferimenti allo stato maggiore delle piazze; e questa posizione non solo è fatta agli ufficiali che già trovansi in aspettativa per riduzione di corpo, ma eziandio agli ufficiali dei battaglioni attivi.

Io comprendo la necessità di un'epurazione nel personale degli ufficiali, anzi divido pienamente le idee, non solo dell'onorevole ministro, ma di tutti i miei colleghi che di questa materia si sono occupati tante volte. Però, siccome coteste aspettative e trasferimenti allo stato maggiore delle piazze assumono un carattere allarmante, mi pare opportuno, mi pare giusto che abbiano luogo delle spiegazioni.

Prevedo che il signor ministro della guerra, nell'onorarmi di una risposta, parlerà di un progetto di legge che è in corso all'altro ramo del Parlamento; prevedo che il signor ministro potrà invocare a suo beneficio le parole colle quali, nella tornata del 3 corrente, ha risposto al deputato Farini, cioè, che per quegli ufficiali dei battaglioni attivi i quali non saranno trasferiti nello stato maggiore delle piazze, la sorte è assicurata; di quelli invece che passeranno a far parte di questo corpo morto che si addimandò stato maggiore delle piazze, e che non esiste più nem-

meno nell'*Annuario* del corrente anno, una Commissione verificherà la loro capacità od incapacità.

Ma, a me pare che tali risposte, se mai saranno queste, anzichè rimuovere le incertezze, non faranno che alimentarle sempre più vive, tanto fra gli ufficiali dei battaglioni attivi, quanto tra quelli già stati trasferiti allo stato maggiore delle piazze; i primi perchè, ignari del domani, possono per avventura non aver fiducia nel presente, tanto più quando si considera che non sempre le *famose note caratteristiche* circondano delle debite guarentigie la posizione degli ufficiali; i secondi, cioè quelli dello stato maggiore delle piazze hanno una posizione ben più difficile, siccome quelli che sono condannati ad affrontare la peggiore di tutte le posizioni, vale a dire *la incognita*.

Queste considerazioni sommarie mi hanno determinato a rivolgermi al signor ministro della guerra per chiedergli: 1° quando sarà chiuso questo *album* fatale delle aspettative e dei trasferimenti allo stato maggiore delle piazze; 2° quando cominceranno gli ufficiali, stati passati allo stato maggiore delle piazze, a vedere definita la loro posizione:

Confido che il signor ministro, con quella franchezza che gli è abituale, vorrà favorirmi risposte categoriche.

Lo prego poi, egli che ha fatto tanto, ed è ancora in via di fare per l'esercito, a voler rimuovere una volta quella spada di Damocle alla quale accennò egli stesso nella tornata del 3 corrente, quando ha risposto al discorso brillante del deputato Farini, e che la faccia cadere una volta questa spada incantata, sia per non percuotere alcuno nella sua caduta, sia per percuotere i pochi, ma vedere una volta assicurata la sorte dei molti.

Non ho altro a dire.

RICOTTI, ministro per la guerra. Già ebbi altra volta occasione di esporre alla Camera i miei criteri in questo doloroso affare del collocamento in riforma di molti ufficiali dell'esercito.

Se me lo permette la Camera, le rammenterò in brevi parole come siamo venuti a questo punto, come abbiamo oggi tanti ufficiali in aspettativa e da riformarsi.

Dopo la campagna del 1866, i quadri, che erano stati considerevolmente aumentati a motivo della guerra, dovettero ricondursi al piede di pace. Si trovò così un'eccedenza di quattro o cinque mila ufficiali, che era forza di togliere dal servizio effettivo.

Il generale Cugia, che reggeva allora il Ministero della guerra, pensò di valersi di quell'occasione, non dico per eliminare, ma per togliere dal servizio effettivo presso i corpi, non solo gli ufficiali che desideravano la posizione di aspettativa, ma ancora quelli che erano riconosciuti meno atti al servizio attivo.

La legge attuale sullo stato degli ufficiali prescrive in modo perentorio che, in occasione di collocamento in aspettativa di ufficiali per riduzione di corpo, debbasi dare la precedenza a quelli che ne fanno volon-

taria domanda; e, se poi queste domande non bastano per fare sparire tutta l'eccedenza, debbansi mettere in aspettativa d'autorità i meno anziani per ogni grado.

Il ministro Cugia si attenne alla prima parte della prescrizione della legge, collocando per i primi in aspettativa gli ufficiali che ne fecero domanda, ma nello stesso tempo prescriveva ai comandanti dei corpi che compilassero elenchi speciali, nei quali fossero indicati tutti gli ufficiali che credevano meno idonei al servizio attivo, chè costoro sarebbero stati collocati d'autorità in aspettativa.

Furono così posti d'autorità in aspettativa molti ufficiali, cui per turno di anzianità non sarebbe spettato. Fu questa senza dubbio una trasgressione alla legge; ma trasgressione resa necessaria, e giustificata da circostanze speciali. Nessuno pensò a muoverne appunto; e per conto mio dichiaro che avrei fatto l'ugual cosa se mi fossi trovato nell'ugual caso.

Più tardi il generale Bertolè-Viale, ministro, si trovò in circostanza analoga, e dovette pure mettere in aspettativa un certo numero di ufficiali. Egli adottò norme pressochè identiche, cioè pose per i primi in aspettativa quelli che ne mossero domanda spontanea, ma ne mise pure d'autorità di coloro che i comandanti di corpo giudicavano meno idonei.

Il ministro Govone nel marzo dell'anno passato, dovendo attuare una riduzione nell'arma di cavalleria, seguì esso pure la stessa via.

Così nell'agosto passato, ci trovammo ad avere in aspettativa, per riduzione di corpo, più di tremila ufficiali di due provenienze diverse. Alcuni vi erano di propria volontà, e tra questi molti ottimi ufficiali i quali per circostanze di famiglia, o per altra ragione, avevano creduto di chiedere l'aspettativa; altri invece creduti non idonei al servizio, erano stati posti in aspettativa d'autorità, o erano stati invitati a chiederla, ciò che equivale poco presso allo stesso.

Io giungeva al Ministero impressionato grandemente della questione degli ufficiali in aspettativa, cosa che, nel mio modo di vedere, costituiva un grave danno materiale e morale per l'esercito. Materiale, in quanto che una quantità di giovani ufficiali, poco esperti nel servizio militare, si trovava da tre, da quattro anni in aspettativa, e per conseguenza perdeva ogni amore alla carriera delle armi; dannoso anche al morale di tutto l'esercito, perchè gli ufficiali che erano rimasti ai corpi, sapendo di questa grande quantità di ufficiali di diversi gradi collocati in aspettativa, perdevano ogni speranza di avanzamento, e si trovavano così in una posizione di tanto incerto avvenire da toglier loro ogni energia e buona volontà.

Preoccupato di questo stato di cose, e presentandosi la circostanza di dover aumentare la forza dell'esercito per le condizioni politiche di Europa, una delle prime disposizioni che diedi, si fu di richiamare in attività tutti gli ufficiali di accertata idoneità, che

si trovavano in aspettativa; e ne furono richiamati più di 1500.

Nell'atto di questo richiamo mi furono fatte presenti le condizioni di alcuni tra gli ufficiali in aspettativa, i quali ripetutamente erano stati dichiarati non idonei al servizio attivo, e si erano quindi lasciati in aspettativa tuttochè per diritto di legge fosse loro già più volte spettato di rientrare in servizio effettivo.

Io mi informai minutamente della condizione delle cose, e trovai che vi erano 300 o 400 ufficiali che assolutamente più non era possibile richiamare in servizio attivo. A tenore di legge avrebbersi dovuto promuovere la riforma. Ma la Camera sa che la legge vigente stabilisce che gli ufficiali riformati i quali hanno meno di venti anni di servizio non possono ottenere che una ristretta pensione, durativa per la metà degli anni loro di servizio. E sa pure la Camera che già da due anni fu presentato al Parlamento dal ministro Bertolè-Viale, e successivamente dal ministro Govone, un progetto di legge, inteso a migliorare d'assai le condizioni di codesti ufficiali da riformarsi, accordando a quelli che hanno più di otto anni di servizio una pensione vitalizia anzichè temporanea.

Se quindi io avessi subito e perentoriamente applicata la legge vigente avrei colpito in un modo che si sarebbe certamente trovato troppo precipitato e rigoroso tutti questi ufficiali che ripetutamente erano stati dichiarati non più idonei al servizio attivo. Quindi dovetti soprassedere ed attendere la decisione del Parlamento sulla legge che aveva presentato al Senato e che è presso ad esserlo alla Camera.

Dei 300 o 400 ufficiali in aspettativa che ho menzionato parecchi neppure erano stati richiamati in servizio durante la campagna del 1866. Alcuni di questi godevano da sei od otto anni di una razione di foraggio, perocchè gli ufficiali che in servizio effettivo hanno diritto a razioni di foraggio, quando vanno in aspettativa ne conservano una razione. Questa è giustissima disposizione, perchè quegli che è in aspettativa può essere richiamato da un giorno all'altro in servizio attivo, e quindi essere obbligato a riprendere il servizio a cavallo, se così gli spetta.

Alcuni dunque di questi ufficiali godevano, oltre la paga d'aspettativa, di una razione di foraggio da 6 a 8 anni senza veruna prospettiva di poter rientrar mai in servizio, mentre altri di pari grado in aspettativa erano assai meno retribuiti. A me parve non solo dannoso allo Stato, ma grandemente ingiusto che, p. e., due luogotenenti in aspettativa, uno di cavalleria ed uno di fanteria da 3, 4 o 5 anni, dichiarati ambedue non idonei al servizio, avessero l'uno 1600 e l'altro soltanto 1000 lire all'anno. Indi la necessità, per dovere di giustizia distributiva, di ridurli entrambi allo stesso stipendio.

La legge mi permette di transitare gli ufficiali non idonei al servizio attivo nello stato maggiore delle piazze, ossia nel servizio sedentario. Ed invero la legge

stabilisce che l'ufficiale il quale non sia idoneo al servizio attivo, cioè presso i reggimenti, possa essere trasferito nel servizio delle piazze; e se neppure fosse idoneo nel servizio sedentario, venga riformato.

Ho già premesso che la maggior parte di questi ufficiali erano nelle condizioni per essere riformati a mente della vigente legge; ma notai pure, come l'applicazione di questa legge sarebbe stata trovata un po' troppo rigorosa, ora che una legge più favorevole per essi è prossima ad essere approvata. D'altra parte però sarebbe stato tanto più ingiusto di mantenere una paga eccezionale ad alcuni di essi, i quali non avrebbero più potuto servire nella cavalleria, nei carabinieri, o nell'artiglieria o comunque, a cavallo; per questo mi sono creduto in dovere di transitare questi ufficiali nello stato maggiore delle piazze: e ciò anche per mettermi nella condizione prescritta dalla legge.

Cotesti trasferimenti, che ebbero luogo dal 1° gennaio in qua, ascendono a 450 ufficiali, i quali erano in aspettativa da anni ed anni; solo 30 di essi vi furono transitati dal servizio effettivo.

Per conseguenza, l'onorevole interpellante nell'asserire come simili trasferimenti avvengano da molto tempo, e che, con un'attività straordinaria, si transitino in aspettativa nello stato maggiore ufficiali dei corpi attivi ed in servizio effettivo, non era precisamente nel vero.

Farei anche osservare, relativamente agli ufficiali che passano dal servizio attivo a quello sedentario, rimanendo in aspettativa, che per gli ufficiali di fanteria la differenza di stipendio è insignificante, poichè pei capitani non è che di 75 lire all'anno, e pei sottotenenti di 30 lire, mentre invece è fortissima per quelli di cavalleria tramutati alle piazze: un capitano di cavalleria in aspettativa ha 740 lire all'anno più di quello dello stato maggiore delle piazze; un ufficiale subalterno 600 lire più. Dunque la vera differenza, il vero scapito è pegli ufficiali che godono della razione di foraggio, ma non pegli altri.

Nell'operare in questo modo il Ministero crede di aver seguite le norme che da cinque a sei anni regolano questa materia, di non procedere con troppo rigore verso una gran quantità d'ufficiali che pure hanno diritto a qualche riguardo, di non compromettere l'azione della nuova legge che si sta discutendo, e ciò con collocare questi ufficiali in una posizione che, a parere del Ministero, è perfettamente giusta ed autorizzata dalle leggi attuali.

Quanto all'altra parte della domanda fattami, cioè quando finirà questo stato d'incertezza circa la sorte degli ufficiali, io dirò all'onorevole Botta che mi preoccupo assai di questa questione, ed ho già avuto occasione di dichiarare alla Camera che se nel corso dell'anno corrente, contro le mie previsioni, non fosse promulgata la legge, già ripetutamente presentata al Parlamento, per speciali ed eccezionali disposizioni

per la riforma da accordarsi agli ufficiali che attualmente trovansi in aspettativa meno idonei al servizio: in questo caso e se io rimarrò ministro, alla fine dell'anno applicherò puramente ed esclusivamente la legge attuale. Questa è certamente un po' dura, ma è pur forza di far cessare questo stato d'incertezza e d'inquietudine che dura da sei anni.

Ma, lo ripeto, io spero di non essere ridotto a sifatto partito e di vedere quanto prima approvata dal Parlamento la legge, più benefica, che è in discussione, e che penso sarà in questa settimana approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Credo che dietro tali spiegazioni, l'onorevole Botta si riterrà soddisfatto, poichè egli credeva che si fosse trasferita nello stato maggiore delle piazze una grande quantità d'ufficiali per collocarli poi in aspettativa, mentre ciò non è avvenuto. Non sono, come dissi, che trenta coloro che dal servizio effettivo vennero trasferiti al servizio sedentario e in pari tempo collocati in aspettativa; gli altri trovavansi già da più anni in tale posizione essendo stati dichiarati non idonei al servizio. Aggiungo che gli ufficiali collocati recentemente in aspettativa saranno ancora soggetti ad un nuovo giudizio, poichè gli specchi caratteristici possono pur non rappresentare sempre in modo abbastanza esatto le qualità dell'ufficiale. Laonde per evitare i meno retti giudizi che dietro le indicazioni di tali specchi si potrebbero pronunziare, i vigenti regolamenti prescrivono che l'ufficiale che si vuol riformare sia sottoposto all'esame speciale d'una Commissione, alla quale è anche sempre in facoltà sua di appellarsi. Quindi gli ufficiali collocati in aspettativa nello stato maggiore delle piazze avranno tempo, quando sia promulgata la nuova legge, di porgere i loro reclami e di far valere i loro diritti. Così se alcuno fra essi sarà stato male giudicato, verrà riammesso in servizio attivo; e ad ogni modo prima di riformarli si useranno tutte quelle possibili cautele, per togliere il pericolo che si adottino a loro riguardo provvedimenti i quali non siano interamente conformi all'equità.

BOTTA. Mentre ringrazio l'onorevole ministro per la guerra per le spiegazioni che ha favorito a me ed alla Camera, mi permetta che gli faccia osservare che nulla ancora egli ha risposto alla mia prima interrogazione; mi consenta quindi che io le ripeta la domanda: quando si terminerà di veder collocare in aspettativa con trasferimento allo stato maggiore delle piazze gli ufficiali delle armi diverse, sia dalle aspettative anteriori, sia dai battaglioni attivi? È d'uopo che sia rimossa questa incertezza che pende da tanto tempo sul capo di molti ufficiali.

Quando l'onorevole ministro mi avrà favorito di una categorica spiegazione a questo riguardo, allora nonavrò che a dichiararmi perfettamente soddisfatto.

MINISTRO PER LA GUERRA. Riguardo al trasferire allo stato maggiore delle piazze altri ufficiali in aspetta-

tiva, ritengo che ciò non avrà più luogo che per otto o dieci di essi. Quanto agli altri, saranno lasciati nell'attuale loro posizione, fino a che venga promulgata la nuova legge. Se questa per altro non dovesse emanare che fra quattro o cinque mesi, allora si ripiglierà il passaggio su grande scala.

Ora abbiamo in servizio attivo 1500 ufficiali in soprannumero, ed a questa eccedenza bisogna pure provvedere.

Io credo che averli in servizio effettivo sia nell'interesse dell'esercito e del paese; ma se l'attesa legge non potesse essere promulgata prima di quattro o cinque mesi, io, lo ripeto, sarei obbligato per questi di attenermi alle norme seguite dai miei predecessori.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bianchi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

BIANCHI CELESTINO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sopra il progetto di legge concernente disposizioni riguardo ai diritti di autore delle opere dell'ingegno nella provincia di Roma. (V. Stampato n° 89-A)

Siccome le disposizioni di questa legge dovrebbero andare in attività col 1° aprile 1871, così io pregherei la Camera a voler stabilire che questo progetto di legge sia messo all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge è un complemento dell'ordinamento giudiziario che deve andare in vigore nella provincia di Roma col 1° di aprile, e che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati; e, se non c'è opposizione, sarà messa all'ordine del giorno di domani la discussione di questo progetto di legge.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La Camera rammenta che furono lasciati in sospenso due articoli del primo titolo, onde la Commissione avesse tempo di studiare le questioni, ed esprimere sopra di esse il suo giudizio.

L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. Mi corre obbligo anzitutto di dire che, a termini della facoltà accordata ieri alla

Giunta per la collocazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Finzi, essa propone che venga inserito nell'articolo 5 dopo il terzo alinea.

L'articolo 5 risulterebbe quindi così composto:

« L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

« La consegna dei ruoli firmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

« Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette in favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l'aggio stabilito per le imposte provinciali.

« Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate. »

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni si intenderà l'articolo 5 approvato come ne ha data lettura l'onorevole relatore.

(È approvato.)

VILLA PERNICE, relatore. Quanto all'articolo 17 era rimasto in sospenso per divergenze sulla forma non sul concetto della locuzione del terzo comma, il quale nel progetto ministeriale suona così:

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

La Commissione aveva proposto:

« La rendita pubblica si valuta al corso medio dal semestre precedente al giorno della aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

Era naturale che nascesse il dubbio quale fosse questo semestre precedente, e pel risolverlo la Giunta aveva aggiunte le parole *al giorno dell'aggiudicazione*.

Il ministro delle finanze ha osservato come questa aggiunta facesse cadere il criterio per la valutazione della rendita ad un'epoca troppo vicina, per cui propose di sostituire alla redazione della Commissione la seguente:

« La rendita pubblica si valuta al corso del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

La Giunta aveva chiesto che fosse sospenso l'articolo, perchè uno dei suoi membri aveva dubbio sulla esattezza di questa locuzione; però dopo essersene discusso ancora nel seno alla Giunta, essa non ha difficoltà di accettare la proposta del ministro all'articolo 17.

Quanto all'articolo 21, la Commissione lo proponeva alla Camera nei seguenti termini: « Quando non sia altrimenti stabilito, ecc., e se l'esazione si fa per comuni associati, nel capoluogo del comune che ha il

maggior numero di contribuenti. L'ufficio esattoriale, ecc. »

Il signor ministro ha osservato che il criterio preso dai contribuenti non era abbastanza esatto, e poteva variare d'anno in anno variando i ruoli. La Commissione ha ritenuto che fossero da accogliere queste osservazioni, e si è acconciata a sostituire la parola *popolazione* a quella di *contribuenti*, come criterio più esatto e più stabile.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore.

Anzitutto la Commissione propone che l'ultimo alinea dell'articolo 17 sia variato nel modo come è stato proposto ieri dal signor ministro delle finanze, cioè che si dica:

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

Pongo ai voti l'articolo 17 con questa variazione nell'ultimo alinea.

(La Camera approva.)

Ora verremo all'articolo 21.

SELLA, ministro per le finanze. Io aveva chiesto ancora un'altra cosa alla Commissione, che non veggo essermi stata da essa acconsentita, e che dovrei in tal caso chiedere alla Camera.

Quando vi sono più comuni associati, dove si stabilisce l'esattoria? La Commissione dice: nel capoluogo del comune che ha maggior popolazione. Ora avviene molte volte questo fatto, che vi hanno comuni i quali, per la loro circoscrizione, comprendendo parecchie frazioni e casolari, hanno una popolazione più ragguardevole di un altro che, avendola più concentrata, ha in realtà maggior importanza di quelli. Ora, questo comune che ha la popolazione più addensata, che ha maggiore importanza, è per lo più il capoluogo di mandamento dove c'è la pretura, c'è il mercato, c'è un maggior centro di affari e, mi osservava ieri con molta opportunità l'onorevole Serpi, c'è anche la stazione dei carabinieri; la qual cosa non è senza importanza per la sicurezza della cassa.

Quindi io chiedeva e chiedo tuttora che si dica che l'esattoria risiederà nel capoluogo del mandamento lasciando anche una certa latitudine nel determinare l'ubicazione della esattoria, ma non fissando *a priori* che in qualunque caso debba essere sempre nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione o maggior numero di contribuenti.

È noto a tutti l'esempio di un comune in Toscana che ha una popolazione di 38,000 abitanti, ma la cui popolazione agglomerata non supera in alcuno dei vari centri di cui si compone i 600 abitanti. Ora supponete che vi fosse una associazione di questo comune con un comune contiguo che avesse una popolazione agglomerata di 10,000 abitanti, dove vi fosse la prefettura o la sotto-prefettura, dove vi fosse il tribunale o

via discorrendo, voi intendete perfettamente che non sarebbe logica una disposizione di legge per effetto della quale l'esattoria dovesse risiedere nel capoluogo del primo di questi comuni.

Io spero che la Commissione per queste ragioni del tutto evidenti, vorrà unirsi a me nel domandare alla Camera l'approvazione di questa dizione.

PELLATIS. Mi pare che il concetto dell'onorevole ministro sia stato votato precisamente ieri, giacchè si è detto « nel comune più popoloso » e non « nel comune di maggiore popolazione. » Popolosità significa densità di popolazione, non numero di popolazione: è il relativo piuttosto che l'assoluto.

Mi pare quindi che, senza bisogno di fare una mutazione all'articolo, l'articolo stesso contenga precisamente quello che il ministro desidera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Fu solo sospeso l'articolo.

VILLA PERNICE, relatore. Dopo gli schiarimenti dati dal ministro, la Commissione non crede d'insistere, ed accetta la sua proposta.

PRESIDENTE. L'articolo 21 sarebbe così concepito: « Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del comune; e, se l'esazione si fa per comuni associati, nel capoluogo del mandamento, o nel capoluogo del comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 22 fu già approvato; passeremo ora all'articolo 23.

CARCANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANI. Io non ho preso la parola nella discussione generale, perchè avendo seguito per due Legislature questa legge, ed avendo visto che vi è proprio desiderio di farne un esperimento, ho creduto inutile di ritornare sopra quei principii che da questa parte della Camera furono fortemente sostenuti perchè la legge stessa fosse stata ancora una volta rinviata. Però non posso lasciar passare taluni articoli senza fare delle osservazioni speciali. E poichè queste mie osservazioni cominciano appunto dall'articolo 23 ed hanno correlazione con altri articoli di questo medesimo titolo, così io intratterrò brevissimamente la Camera sopra i diversi articoli che formano in complesso il concetto delle proposte che vengo a sottoporre al suo illuminato ed autorevole giudizio.

Io credo che una legge sopra l'esazione delle imposte debba essere in corrispondenza della condizione economica del paese.

Capisco che un ministro delle finanze, in un regno come il nostro, dove vi erano otto leggi per la riscossione delle imposte, avesse fatto un assai facile lavoro,

dopo avere osservato i risultati di queste diverse leggi, scegliendo quella che aveva dato una minore quantità di arretrati. Ma quello che io non comprenderei si è che i deputati di tutte quante le provincie venissero oggi, con la massima facilità e compiacenza, a dare il loro appoggio ad ogni parte di questa legge, senza giudicare se essa sia conforme ai precetti della scienza e se essa sia veramente informata ai principii di giustizia per tutte le parti d'Italia.

Quando alla Lombardia fu data la legge di esazione delle imposte che porta il nome di Patente del 1816, era già creata la condizione economica di quel paese. Ora bisogna vedere la condizione economica di tutte le altre provincie d'Italia: è essa uguale o simile a quella della Lombardia? O non vi è fra quella parte d'Italia e le altre provincie, e specialmente la provincia di Roma, la Sicilia, le Puglie, la Sardegna, gli Abruzzi, una grandissima differenza? In Lombardia è pressochè generale il sistema delle piccole proprietà; i fondi sono sminuzzati, sono divisi; nel mezzogiorno d'Italia vi è il sistema dei latifondi: in Lombardia il sistema industriale è comune; in altre parti d'Italia il sistema più comune è quello propriamente detto agricolo: nella Lombardia, oltre il raccolto del frumento e del vino, vi sono tanti altri prodotti, vi è l'allevamento degli animali suini, prati artificiali, vi sono degli orti irrigati sempre verdeggianti, vi sono delle bigattiere, delle fabbriche di manifatture per la canapa ed il lino; in altre parti d'Italia trovate sovente lande sterminate, che non hanno altro che seminagioni di frumento, ovvero oliveti e vigneti estesissimi; in Lombardia per conseguenza il proprietario, l'industriale ed il colono trovano sempre delle nuove risorse per poter pagare puntualmente le loro tasse; in altre parti d'Italia il proprietario e l'agricoltore non si trovano che una volta sola nell'anno in condizione di essere puntuali ed esatti, cioè all'epoca del raccolto.

Ma, si dirà per avventura, le derrate che questi proprietari, che questi coloni raccolgono una sola volta nell'anno, le mettono poi in magazzino, le conservano per provvedere ai loro bisogni nel corso dell'anno intero. Ora, quando succede che devono pagare la tassa, essi possono benissimo vendere una parte di queste derrate, e provvedersi del denaro occorrente, ed ove non trovassero il loro tornaconto a vendere, troveranno di certo con facilità a contrarre un debito per adempiere al pagamento delle tasse ad essi gravate? Dunque, o vendere, o contrarre debiti. Ma molte volte succede che i proprietari i quali hanno immense derrate nei magazzini, non sono in caso di vendere.

Io mi appello qui a voi stessi, onorevoli colleghi, e vi prego di dire se non sia vero che è avvenuto sovente in quest'anno, che molti proprietari i quali avrebbero voluto vendere le loro derrate a qualunque ragione loro si offerisse, e si sono visti nella dolorosa posizione di mancargli il bisognevole per l'assoluto di-

fetto di compratori, in conseguenza della grande paralisi che è avvenuta per la guerra franco-prussiana nel commercio del nostro paese. Debiti! Ma dove si trova il denaro? In tutte le città, in tutte le borgate d'Italia, o signori, vi era un capitale circolante il quale serviva a sussidiare la proprietà. Ora, questo capitale è sparito; le Banche, la speculazione, il Gran Libro stesso, e poi, quella ignominia dei prestiti a premio, hanno tutto assorbito. L'avidità del guadagno ha spinto questi capitali dove potevano trovare maggiore vantaggio, e naturalmente la proprietà fondiaria, la proprietà prediale in questa gran lotta, non avendo potuto sostenere la concorrenza, è rimasta abbattuta, avvilita, distrutta.

Si, la mancanza dei capitali ha disseccato, o signori, le fonti della produzione agraria che è la prima ricchezza del nostro paese. È questo un argomento che dovrebbe essere trattato ben più positivamente di quello che oggi si può, ed io non fo che accennare a questo fatto gravissimo che formerà tra poco oggetto di gravi discussioni per affermare solamente come io creda che oramai sia convincimento generale che sopra questa proprietà non si può più imporre, e il ministro delle finanze ha udito in qual modo la domanda di un altro decimo sulla tassa fondiaria, fatta di questi giorni con altro progetto di legge, sia stata male accolta dalla generalità dei deputati.

Ma io dico che non solamente non si debba più imporre, ma che si debba trovar modo per fare che le tasse che oggi gravano la proprietà fossero pagate senza arrecare più gravi tormenti, senza produrre danni maggiori.

Il ministro delle finanze dovrebbe ben sapere che non si può essere così esattamente puntuale al pagamento delle imposte come la legge che abbiamo in discussione vorrebbe, poichè, se si va a cercare presso tutti gli esattori delle contribuzioni dirette, si troverà che quello che è in maggior ritardo è propriamente il primo proprietario, il più grande proprietario d'Italia, vale a dire il demanio, il quale viene rappresentato dall'onorevole Sella, quale attuale ministro delle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Carcani, mi pare che ella rientri nella discussione generale.

CARCANI. Debbo sviluppare le mie idee, per venire alla disamina degli articoli.

PRESIDENTE. La prego di limitarsi all'articolo 23.

CARCANI. Vengo all'articolo.

Dunque io domando se gli amministratori del demanio, atteso questo loro sperimentato inadempimento all'esatto pagamento delle imposte, dovranno essere colpiti con la stessa multa che è comminata dall'articolo 27 della legge agli altri proprietari; domando se le proprietà demaniali dovranno essere assoggettate a quelle stesse regole e discipline eccezionali stabilite in questa legge per la vendita dei beni dei tributari morosi.

Naturalmente il ministro delle finanze mi dirà di no, poichè esso osserverà che, per fare un bene allo Stato coll'esazione esatta delle imposte, si farebbe poi un male per un altro verso con una vendita che non fosse circondata da tutte quelle garanzie che valgono ad assicurare il maggiore possibile valore ai fondi demaniali.

Ora io domando: se non si vuol fare questo male al demanio, perchè riviene alla nazione stessa, non si farebbe ancora un gran male allo Stato arrecando danno alle proprietà private, le quali in complesso rappresentano anch'esse la ricchezza della nazione?

Se il ministro delle finanze vorrà metterle fuori di questa legge l'amministrazione demaniale, egli è perchè ben esso comprende che quell'amministrazione non potrebbe sostenerne il peso, e, Dio buono! come mai vorrà poi l'onorevole ministro pretendere dai privati quello che è convinto che non può sostenersi dal demanio, che, come ho già detto, è il più grande proprietario dello Stato? Come vuole ottenere dai privati quello che non si fida d'imporre ai suoi subalterni?

Fatta la rassegna di queste mie idee generali, io lascio di esporre alla Camera altre più stringenti argomentazioni; e, facendomi un dovere di ottemperare ai desiderii dell'onorevole presidente, tronco il mio ragionamento e vengo alla conclusione del mio dire.

In questo articolo 23 è detto che i pagamenti si facciano in sei rate. Io vorrei che piuttosto i pagamenti potessero essere fatti in quattro rate, e ciò per far sì che questi pagamenti ricadessero in maggior parte nelle epoche in cui le entrate sono più pronte, e quindi i proprietari e gli agricoltori potessero essere più facilmente nella condizione di adempiere alle loro obbligazioni tributarie.

Ma, ove mai il Ministero e la Commissione non volessero accettare questa mia proposta, allora io domanderei, o che i termini fissati, di otto giorni, dall'articolo 27, e di cinque giorni, dall'articolo 31, siano portati ciascuno a quindici giorni, ovvero che si tolga la multa comminata dall'articolo 27 verso i contribuenti morosi.

Ed io credo che il mio amico Cancellieri, il quale nella Commissione ha sostenuto quest'idea, vorrà anche oggi svolgerla dinanzi alla Camera; dimodochè io mi dispenso dallo intrattenere la benevolenza vostra, o signori, più lungamente sopra questo argomento: tanto più che voi già avrete potuto rilevare dalla relazione quali siano state le discussioni sostenute dall'onorevole Cancellieri nella Commissione e lungamente dibattute con tale tenacità da lasciare ancora in essa uno screzio di opinioni e di apprezzamenti.

Io spero adunque che la Camera voglia divenire ad accettare una di queste mie proposte; ed ove no, io resto con la coscienza di aver fatto il mio dovere, richiamando l'attenzione, soprattutto dei deputati delle provincie meridionali...

MUSSI. Domando la parola.

CARCANI... ad essere vigili che questa legge la quale ci sta dinanzi, non è in corrispondenza della condizione economica di quelle provincie, non è informata ai principii di giustizia per tutte le parti d'Italia.

Sono sicuro che gli onorevoli colleghi di quelle provincie, gareggiando con me in zelo sopra questo grave argomento, sapranno anch'essi, da una parte e dall'altra della Camera, sostenere validamente gl'interessi dei colleghi che con tanto decoro rappresentano.

PRESIDENTE. Anzitutto darò lettura dell'articolo 23:

« Titolo II. *Della riscossione.* — Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti: 1° febbraio; 1° aprile; 1° giugno; 1° agosto; 1° ottobre; 1° dicembre. »

L'onorevole Brunet ha proposto quest'emendamento:

« Le scadenze ordinarie pel pagamento delle imposte dirette sono ripartite in quattro rate trimestrali » (a vece delle sei rate).

Propone pure la seguente aggiunta allo stesso articolo:

» I Consigli provinciali e comunali, per quanto riguarda le loro tasse, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di pagamento. »

MUSSI. Io ho domandato la parola per rettificare alcune inesattezze in cui, a mio avviso, è caduto l'onorevole preopinante.

Egli ha attribuita alla Lombardia una condizione di fatto che assolutamente pecca di ottimismo.

La Lombardia possiede vasti, vastissimi latifondi; in quanto a molteplicità e varietà di prodotti è certo che una contrada posta a settentrione, naturalmente non può coltivare tutti quei generi più tropicali che arridono ad un paese fecondato dai raggi di un sole più ardente; perciò non potrà coltivare, per esempio, nè cotone, nè aranci, nè olive, nè spezie, che in plaghe più fortunate si possono benissimo tesoreggiare.

In quanto alla copia di capitali mi permetterò di osservare che tutto quanto ha detto l'onorevole preopinante è verissimo, ma si applica esattamente anche alla Lombardia. Del resto, per formarsi un'idea delle condizioni economiche della Lombardia, basterà segnalare l'enorme somma di debiti ipotecari che pesano sulle nostre provincie; basterà pensare all'invilimento, alla diminuzione di valore enorme che ha sofferto la proprietà fondiaria, specialmente in questo ultimo decennio, nella regione asciutta.

E giacchè è venuta l'occasione, io ne approfitterò francamente per fare una dichiarazione.

Signori, noi, Lombardi, dal 1859 ci troviamo sotto le distrette della patente del 1816, creazione di due despotismi: il francese che ha emesso la prima legge del 1811, e l'austriaco che la ribadì forse aggravandola con quella del 1816.

In questa condizione di fatto noi domandiamo un pareggiamento, ed in questo insistiamo tutti unanimi, come lo prova la petizione su questo proposito formulata dall'associazione agraria di Milano, corpo certamente rispettabilissimo, assai illuminato, e che rappresenta un relevantissimo gruppo di forze economiche ed agrarie. Senza reticenze soggiungerò che, quantunque noi crediamo (io veramente non ho il diritto di parlare col *noi*; userò semplicemente, come umile gregario, dell'*io*, sebbene creda che questo *io* potrà trovare molti ed eccellenti compagni); io dunque dichiaro che, quantunque non creda perfetto il progetto di legge che ci si presenta attualmente, l'accetto e lo voterò come un minor male, come l'unico mezzo di ottenere una parificazione che è assolutamente reclamata dalla giustizia, e come un punto di partenza di futuri e possibili miglioramenti. Io prego ardentemente la Camera di far sparire una ingiustizia di trattamento che assolutamente ripugna, non solo a tutti i principii di equità e di diritto costituzionale, ma offende proprio i principii del buon senso. Mantenendo un trattamento così esosamente diverso, non si fa che perpetuare uno stato di conquista nel Lombardo-Veneto, cosa che nuoce ai nostri interessi, e ci offende ad un tempo vivamente dal lato morale, vulnerando la nostra condizione di cittadini eguali agli altri.

Io accetto questa legge di maggior rigore nella esazione delle imposte, anche perchè, o signori, quando tutte le provincie sentiranno egualmente e duramente la sferza di incomportabili imposte, io spero che, a destra ed al centro, si comprenderà quanto sia necessario di finire quella che pacifici ed onesti proprietari dell'ordinatissimo Piemonte cominciano a chiamare sistema della confisca legalizzata.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego ad esporre l'avviso della Commissione, intorno alle proposte dell'onorevole Brunet.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Brunet propone (ed in questo mi pare che concordi con l'onorevole Carcani) che il pagamento delle imposte si faccia per rate trimestrali. La Camera sa che in un primo progetto si erano precisamente proposte le rate trimestrali, le quali vennero poi cambiate in bimestrali, dopo una lunghissima discussione. La Commissione non crede che gli argomenti esposti dall'onorevole Carcani sieno tali da poterla persuadere a cambiare la scadenza delle rate.

Egli ha detto come possa essere contrario alle abitudini ed alle condizioni economiche di alcune provincie italiane, lo stabilire rate bimestrali piuttosto che trimestrali. Ma in vari dei sistemi vigenti la riscossione delle imposte dirette si fa per rate bimestrali, come nella Toscana, nel Napoletano, nelle provincie esponentificie, ed è forse questa una delle ragioni che ha consigliato altra volta a proporre il bimestre, perchè così si rispettavano le abitudini di un maggior numero di

provincie di quello che non fosse adottandosi un'altra scadenza. Vede dunque l'onorevole Carcani che non si estende propriamente qui il sistema adottato per la Lombardia, poichè in quelle provincie vige il sistema della scadenza trimestrale e non bimestrale. La Commissione ed il Ministero all'opposto, hanno creduto di adottare la scadenza bimestrale perchè meno lesiva delle consuetudini locali.

Quanto al lasciare facoltà ai Consigli provinciali e comunali di variare le scadenze e il numero delle rate di pagamento per le scvrimposte che colle imposte sono legate perchè comprese in un unico ruolo, io credo, e con me crede la Commissione, che non sia proposta adottabile, giacchè lascierebbe alla provincia ed al comune soltanto l'iniziativa di provvedere ad un servizio in cui è impegnato anche lo Stato e che allo Stato principalmente spetta di regolare. Come potrebbe dipendere dalla decisione dei Consigli provinciali e comunali lo stabilire l'epoca di far rifluire nelle casse dello Stato il danaro dei contribuenti?

Questa proposta peccerebbe nella base, poichè, nel mentre si accorda benissimo il pensiero di associare il comune e la provincia allo Stato in questo servizio, non potrebbe mai accordarsi di concedere al comune ed alla provincia diritti contrari all'interesse dello Stato. Mi astengo per ora di parlare sopra gli altri emendamenti, perchè si riferiscono ad altri articoli.

PRESIDENTE. Non è il caso; ne parlerà quando verranno gli altri articoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunet.

BRUNET. Ho proposto un emendamento all'articolo terzo e conforme a quello presentato testè dall'onorevole preopinante.

Il modo di percezione stabilito in quest'articolo non presenta al Governo un notevole vantaggio, mentre invece riesce ai contribuenti di incomodo gravissimo. Il contribuente che deve ogni due mesi soddisfare a questa tassa può trovarsi in condizione da non potervi soddisfare, non tanto per mancanza di mezzi quanto per trovarsi assente.

Nello stabilire le rate di pagamento delle tasse conviene considerare in che cosa consista la sostanza della tassa.

La tassa non è altro che una parte aliquota della rendita del contribuente.

Ora non avviene mai che il contribuente non percepisca la sua rendita in tante frazioni ed alle epoche proposte nell'articolo pel pagamento delle tasse. La rendita sullo Stato si percepisce due volte all'anno. Gli affittavoli di beni rustici percepiscono la rendita loro una volta o due all'anno. Lo stesso si dica dei fabbricati.

Parmi quindi che, se avesse posto mente a questa circostanza, la Commissione avrebbe ravvisato non affatto inopportuno lo allontanarsi alquanto da questo

sistema di frazionamento, il quale, come ho detto testè, non giova al Governo e reca incomodo al contribuente.

Osservasi inoltre che, se il contribuente volesse fare un minor numero di pagamenti, non potrebbe farlo, poichè vi è nella legge un altro articolo il quale dice che, se il contribuente anticipa dei pagamenti, il Governo non è garante dei pagamenti anticipati. Per tal modo il contribuente che fosse obbligato di assentarsi incontrerebbe un novello imbarazzo, poichè dovrebbe affidare ad altri l'incarico di pagare. Dal momento che le tasse sono così gravose, conviene aver riguardo ai contribuenti, quando ciò si può fare senza danno degli interessi del Governo.

Oltre all'emendamento di ridurre il pagamento della tassa a quattro rate trimestrali, io proposi un'aggiunta all'articolo 25. E poichè l'onorevole relatore, che ne ebbe visione, si è fatto già a combatterla, io fin d'ora ne parlerò per non prendere un'altra volta la parola.

L'onorevole relatore forse non si è fatto un concetto esatto della mia aggiunta. Le tasse, della cui riscossione si tratta, in parte sono del Governo, in parte riguardano i centesimi addizionali delle provincie, ed in parte riflettono i centesimi addizionali dei comuni.

Finchè il Governo prescrive dei rigori per la riscossione delle sue tasse, finchè stabilisce delle multe per queste, egli è libero di farlo; ma quando si tratta delle tasse che spettano e si votano dalle provincie e dai comuni, io non comprendo perchè il Governo voglia esso stesso venire a regolare la riscossione, e ad applicarvi delle multe. Noi parliamo sempre di discentramento, noi vogliamo l'autonomia dei comuni e delle provincie, eppoi vogliamo vincolarle al Governo per quanto ha tratto alla riscossione delle loro rendite le quali formano la base della loro amministrazione. Ciò che dico delle provincie, si dica dei comuni.

Lasci il Governo che le provincie facciano i loro affari come meglio credono. Quale interesse ha il Governo a prescrivere che questi pagamenti si facciano piuttosto in tante rate, che in tante altre? Che ciò sia lasciato al giudizio delle provincie e dei comuni; essi in questo modo non verrebbero i contribuenti. In un comune si pagheranno ogni sei mesi, in un altro ogni tre, si pagheranno insomma nel modo che i Consigli provinciali e comunali ravviseranno più conforme ai loro bisogni.

Parmi quindi opportuno che convenga separare le tasse che appartengono al Governo da quelle del comune, e ciò anche nell'interesse stesso del Governo, poichè è un fatto che le censure le quali si fanno al Governo sull'aumento delle tasse, sono talora immeritate. Il contribuente non fa distinzione tra la tassa che percepisce il Governo, e quella che riscuote la provincia od il comune; il contribuente si lagna del complesso generale delle tasse facendone colpa al Governo,

quando invece il gravame maggiore proviene dalle tasse provinciali e comunali talvolta gravosissime.

Mi pare quindi che sarebbe conveniente di ridurre questa tassa a quattro mesi, secondo l'emendamento da me proposto, e convenga adottare una separazione reale fra ciò che costituisce la tassa spettante al Governo, e la tassa che appartiene al comune e alla provincia.

Lasciando che così i Consigli provinciali e i Consigli comunali stabiliscano, come sarebbe giusto, il modo di pagamento delle tasse che essi sono in diritto di stabilire. Io mi rimetto quindi al giudizio della Camera.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Io non mi dilungherò nel rispondere alla prima parte dell'emendamento che ha sostenuto l'onorevole Brunet, avendo già l'onorevole relatore ampiamente dimostrato come l'essersi prescelta la scadenza bimestrale anzichè la trimestrale è principalmente dipeso dall'osservare che la massima parte dello Stato è già avvezza a questo pagamento frazionato per bimestri; quindi, per urtare il meno che si poteva le abitudini dei contribuenti, la Commissione ha creduto di preferire il pagamento per bimestri, più universalmente praticato nelle varie provincie dello Stato.

Ma non posso a meno di dare adeguata risposta alla seconda parte di ciò che ha sostenuto l'onorevole Brunet; dappoichè ciò che egli propone è assolutamente in disaccordo collo spirito informatore di questa legge, la quale dispone che sia fatta dalle stesse persone e negli stessi modi, tanto l'esazione delle tasse dirette governative che quella delle sovrimposte, che sono autorizzati a mettere su quelle tasse istesse i comuni e le provincie, al fine di conseguire gli evidenti vantaggi che risultano nello associare al Governo i comuni e le provincie, sia per la semplicità, sia per la economia che ne risulta nella esazione.

In quanto alle altre tasse che i comuni e le provincie possono per legge imporre, sono padroni, nello affidarne la riscossione all'esattore, di fissare quelle scadenze che vogliono, poichè nell'articolo 4 di questa legge, già votato, è detto che per queste riscossioni speciali i comuni e le provincie possono fissare tutti quei patti che ad essi sembrano più opportuni.

Io credo dunque che l'onorevole Brunet vorrà ritirare le sue proposte, riflettendo che se fosse accolto ciò che egli propone per le sovrimposte comunali e provinciali verrebbe a guastarsi tutto l'ordine della legge, e renderebbe illusorio il vantaggio che si vuole conseguire appunto in virtù della consociazione degli interessi governativi coi comunali e provinciali. Ritenuta poi la utilità di tale consociazione non si potrebbe accordare certamente alle provincie e comuni il diritto di imporre al Governo le scadenze che ad essi farebbero più comodo inquantochè ognuno vede che gli interessi dello Stato sono di gran lunga superiori a quelli

delle provincie e dei comuni in fatto di riscossione delle imposte: restringendosi poi le osservazioni dell'onorevole Brunet solo alle altre esazioni che i comuni e le provincie affidano all'esattore, ho già fatto notare che a ciò sia già ampiamente provveduto coll'articolo 4 di questa legge.

Voci. Ai voti! La chiusura!

BRUNET. Risponderò brevi parole all'onorevole De Blasiis.

Egli mi osservava, riguardo al mio emendamento, che è già nell'abitudine di molte nostre popolazioni di pagare le imposte a bimestri. Io gli dirò che nelle antiche provincie era perfino prescritto di pagarle mensilmente. Ma in realtà tale sistema non si è mai praticato. Usandosi invece di pagare in due o tre volte la tassa annuale.

Egli, riguardo all'aggiunta da me proposta colla quale tendo a lasciar liberi i Consigli provinciali e comunali di stabilire il modo di pagamento delle tasse prediali provinciali e comunali, osserva che, se venisse adottata, si sconvolgerebbe il sistema sul quale è basata tutta la presente legge.

Riconosco anch'io che il sistema della legge sarebbe cambiato. Ma si è appunto contro a questo sistema che tendono le mie proposte. E così, benchè io preveda che il mio emendamento e la mia aggiunta all'articolo 23 non siano approvati, persisto tuttavia perchè siano posti ai voti, persuaso come sono della loro convenienza dal punto di vista dell'interesse delle provincie e dei comuni.

PRESIDENTE. Dunque il Ministero, e la Commissione propongono che la riscossione delle imposte si faccia per rate bimestrali. Invece il deputato Brunet...

MINISTRO PER LE FINANZE. Per parte mia avevo anche io altra volta domandato che la riscossione fosse trimestrale; ma mi si è osservato che vi sono talune provincie, nelle quali mancando quell'abitudine di accumulare l'occorrente per l'imposta a quella scadenza, si metterebbe il contribuente nell'imbarazzo.

D'altra parte si può osservare che chi non vuole darsi la noia di fare tanti pagamenti all'anno, se vuole, può farne solo tre: o quando viene il primo febbraio, paghi quattro mesi. (*ilarità*) Il rimedio è semplice.

Quindi io credo che si possa lasciare la disposizione come è qui stabilita.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Brunet propone che la riscossione, anzichè aver luogo per rate bimestrali, lo abbia per rate trimestrali, ossia che vi siano solo quattro rate di pagamento invece di sei.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e poscia respinta.)

L'onorevole Brunet propone inoltre un'aggiunta a questo medesimo articolo. Egli vorrebbe che la riscossione dei centesimi provinciali e comunali si operasse, non secondo le rate stabilite per la riscossione dei centesimi erariali, ma si lasciasse alle provincie ed ai

comuni, determinare il modo diverso con cui queste riscossioni si debbono fare.

La sua proposta suona così:

« I Consigli provinciali e comunali per quanto riguarda le loro tasse, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di pagamento. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 23 proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

« Art. 24. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune.

« Art. 26. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

« Art. 27. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designate dal ministro delle finanze, le quali siano scadute.

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole delle quali la scadenza si verifichi entro il trimestre successivo alla rata d'imposta.

« Le norme per il ricevimento delle cedole saranno fissate nel regolamento. »

A questo articolo 27 sono diversi gli emendamenti proposti. Innanzitutto do la parola all'onorevole Negrotto.

NEGROTTA. Io intendo proporre alla Camera un'aggiunta al primo comma di questo articolo, aggiunta che a me sembra improntata di tutta giustizia.

Nell'articolo 6 è detto:

« In uno dei cinque giorni successivi alla scadenza

delle rate, l'esattore od uno dei collettori di cui è parola nell'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta. »

Vede la Camera che mentre nell'articolo 27 si vuole, e credo con ragione far pagare una multa ai contribuenti i quali non fossero esatti nel pagamento, mi par giusto, che si debba inserire nella legge una sanzione per l'articolo 26 che riguarda gli obblighi degli esattori, o collettori, affinché non possano percepire la multa dai contribuenti ove non ottemperassero a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

Per poco che uno conosca come si addivenga alle esazioni nei comuni rurali, sa che gli esattori avrebbero l'obbligo di recarsi, per procedervi, nel capoluogo dei comuni stessi, ma che ben di rado vi ottemperano, e quindi accade che i contribuenti debbono anche sottostare al disagio di recarsi nel capoluogo di mandamento per fare i versamenti dalla legge voluti. Per conseguenza parmi che la mia proposta sia così chiara che non abbia d'uopo di ulteriore svolgimento, tanto più quando si rifletta agli abusi che commettere potrebbero taluni esattori i quali, appunto per avere il vantaggio di percepire le multe comminate nel presente articolo, poco si curerebbero di recarsi nei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, o di eseguire insomma quanto nel precedente articolo è prescritto.

Spero quindi che, tanto il ministro quanto la Commissione, vorranno accettare l'aggiunta che io propongo a questo primo comma.

L'articolo 17 è così concepito :

« Decorso il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore. »

La mia aggiunta sarebbe questa: « Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto è loro prescritto dall'articolo 26. »

Con questa aggiunta verrebbero ad essere meglio tutelati i contribuenti, e perciò confido che la Camera vorrà approvare la mia proposta.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua aggiunta.

La parola spetta all'onorevole Branca.

BRANCA. La rapidità con cui la Camera procede nella discussione di questa legge quasi mi avrebbe scoraggiato dal prendere la parola su questo articolo, che è uno dei più importanti, se l'opinione che io intendo sostenere non avesse già trovato appoggio in una parte considerevole della Giunta, e se il mio onorevole amico Santamaria non avesse, sino ad un certo punto,

col suo emendamento, preceduta quell'idea un po' più larga che sulle stesso articolo io vorrei proporre. Il progetto della Commissione ha ridotto già la multa del progetto ministeriale da centesimi cinque a centesimi quattro; io intendo proporre la diminuzione della multa a due soli centesimi. La ragione su cui fondo questa proposta è la seguente. Noi abbiamo, specialmente per l'imposta fondiaria, molti piccoli contribuenti rurali, i quali, essendo moralissimi e puntualissimi, non hanno nulla da apprendere in fatto di moralità e di puntualità nel pagamento delle imposte; ma intanto essi sono abituati a pagare l'imposta tutta in una volta nei mesi di agosto e di settembre o di ottobre, quando cioè realizzano il loro principale prodotto agricolo. Ora che cosa avviene se noi sanzioniamo una multa elevata? Ne avviene che questi contribuenti continueranno egualmente a pagare in queste stesse scadenze, e così l'esattore, oltre l'aggio stabilito nell'appalto, avrà un altro aggio a carico di questi piccoli contribuenti, i quali non pagheranno in tempo l'imposta non per cattiva volontà o per negligenza, ma semplicemente per consuetudine locale; ed io me ne appello a quanti sono in questa Camera se non sia vero che i piccoli contribuenti rurali non pagano mai le imposte a rate, ma le pagano per tutto l'anno in agosto, settembre od ottobre.

Ora io dico: se noi ammettiamo la multa del 4 per cento, essa andrà a cadere su questi piccoli contribuenti.

Io non voglio qui sostenere il principio dell'abolizione di questa multa, perchè vedo che essa non troverebbe nessun appoggio; io mi voglio, in certo modo, arrampicare alla opinione della minoranza della Giunta, la quale, quantunque avesse perfettamente compreso la convenienza del mio sistema, non potè riuscire a farlo trionfare.

Vi è poi un'altra ragione, su cui fondo la mia proposta, ed è la seguente: che qualsiasi altro temperamento di multe graduali non sottrarrà i piccoli contribuenti, poichè se si dà una dilazione di soli quindici giorni, questa dilazione non sarà mai tale da poter dare ai piccoli contribuenti il sollievo di poter pagare nella stagione dell'anno in cui riesce loro più comodo.

Infine la multa di due centesimi darà per l'esattore un sufficiente indennizzo di questo ritardo al pagamento, e sarà una multa che non aggraverà oltre misura il contribuente.

È per ciò che io farò giungere alla Presidenza un emendamento in questo senso, e dichiaro che se questo emendamento sarà respinto, voterò volentieri l'emendamento dell'onorevole Santamaria.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sui quali dovrà pronunziarsi la Commissione, sono: 1° quello dell'onorevole Negrotto di cui abbiamo testè udito le ragioni; 2° quello dell'onorevole Santamaria che vuole che la tassa che deve cadere a beneficio degli esattori, sia

ridotta a due centesimi; 3° quello dell'onorevole Bellia, il quale chiede egualmente che la tassa sia di due centesimi, ma vorrebbe che il termine, invece di otto giorni, fosse di quindici; 4° infine quello dell'onorevole Brunet, il quale propone che il termine sia di 20 giorni.

Io intanto continuerò a dare la parola a quelli che sono iscritti sull'articolo.

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io comprendo i motivi che inducono il Ministero e la maggioranza della Commissione a stabilire il principio di una multa nel caso di ritardo nel pagamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

Scusi l'onorevole Lazzaro se l'interrompo.

Poichè ho udito leggere gli emendamenti, mi permetta la Camera che io annunzi anche il mio il quale sarebbe di elevare la multa da quattro a cinque centesimi. (*Si ride*)

Aggiungo una parola, per parte mia se io credessi che abbassando la multa si fa il vantaggio della gran massa dei contribuenti, cioè dei contribuenti che pagano esattamente, non avrei difficoltà, ma siccome le conseguenze sono queste che i contribuenti che soddisfano esattamente al loro debito dovranno pagare un aggio maggiore per cagione della poca entità della multa inflitta a quelli che sono morosi; così mi pare di dover rappresentare la gran massa dei contribuenti che sono quelli che pagano esattamente, proponendo che la multa sia portata a cinque centesimi.

Questo ho detto solo perchè tutti gli emendamenti fossero schierati davanti alla Camera.

Perdoni l'onorevole Lazzaro l'interruzione e lo ringrazio di avermela concessa.

PRESIDENTE. Dunque gli emendamenti sono di due sorta, gli emendamenti per estendere il termine, dopo il quale si dovrà incorrere nelle multe, e poi quelli che le accrescono o le diminuiscono.

Continui il deputato Lazzaro.

LAZZARO. Le conseguenze che dovrebbero derivare dalle parole dette ultimamente dall'onorevole Sella sarebbero queste: cioè, che per favorire i contribuenti non morosi la multa invece di essere del 4 per cento dovrebbe essere dell'8 per cento. Tanto più la multa è maggiore tanto più è giovare, secondo l'opinione dell'onorevole Sella, alla condizione dei contribuenti i quali pagano. E fin qui l'onorevole ministro delle finanze non fa da finanziere, fa direi quasi da uomo di giustizia. Ma, mi permetta di osservargli che è una giustizia la sua la quale esce un poco dai limiti in cui essa dovrebbe essere concepita.

Io capisco, come diceva poc'anzi, i motivi da quali si è spinti a stabilire delle multe per i contribuenti morosi; si è visto che i ritardi nei pagamenti sono eccessivi; si è visto che vi sono degli arretrati considerevoli. Ora di fronte ad una tale situazione si è

cercato un modo come costringere i morosi al pagamento

Ma io faccio osservare che noi qui non facciamo una legge eccezionale, transitoria, una legge insomma la quale parta da una circostanza tutta speciale, noi facciamo una legge che deve avere il suo carattere di stabilità, non dirò una legge che abbia un carattere di perpetuità, perchè nulla di perpetuo si fa quaggiù; ma appunto perchè la legge deve avere il suo carattere di stabilità, domando io, potete voi introdurre nella medesima una disposizione la quale risenta naturalmente del carattere di eccezionalità della situazione nel quale noi ci troviamo? Io credo di no.

Voi avete dei contribuenti morosi, è verissimo, ma credete voi che tutti quelli i quali sono morosi lo siano per volontà di esserlo? Questo, a mio avviso, non si può ritenere.

Moltissimi, per le diverse condizioni sociali ed economiche nelle quali si trova il paese dietro le diverse evoluzioni politiche a cui si è andati soggetti, si trovano nell'assoluta impossibilità di pagare a tempo. Andando avanti, le condizioni sociali ed economiche del paese si rassoderanno, ed io spero e ritengo che questi ritardi non avverranno. Oltre a ciò vi sono, e la diversità della legislazione per la riscossione delle imposte, ed altre cause che è inutile annoverare, le quali vi hanno potuto condurre ai ritardi sovraccennati. Quindi non dovete argomentare dalla situazione attuale che questo perduri.

Ora, non augurandoci che questo stato perduri, io domando: su qual principio vi fondate quando stabilite questa multa?

A me, che ho dichiarato sempre che non mi tengo, come tanti, competente in cose di finanza, pare che stabilire la multa in questa occasione, sia offendere i principii della giustizia.

Poichè io intendo una multa come una penalità, non come altro: una multa come cosa fiscale non la capisco; come penalità però la capisco fino ad un certo punto, e non la vorrei scritta nei nostri Codici, perchè la considero come una misura del sistema di legislazione penale dei tempi che sono passati.

Ora, non intendendola affatto come un atto fiscale, ed intendendola come una penalità, storicamente considerata, perchè esisteva nelle legislazioni barbare, non posso accettarla oggi. E tanto più, inquantochè essa non viene a favore dell'erario, ma va a favore degli esattori. Se la multa fosse stabilita a favore dell'erario, io direi: hanno voluto introdurre nella legislazione finanziaria del regno d'Italia una disposizione la quale si trova in altre parti della sua legislazione, e che si trova nelle legislazioni generali dei popoli che ci hanno preceduto: ma la multa nel caso vostro non è devoluta a beneficio dell'erario nazionale, ma a beneficio dell'esattore.

Ma alcuni potrebbero dire: se la multa è devoluta

a beneficio dell'esattore, può anch'essa in dati casi essere devoluta a beneficio del Governo. Per esempio, se il ricevitore, che è quello che versa poi in ultima analisi nelle casse dello Stato, non paga a tempo, allora anch'egli pagherà questa multa, che andrà nelle casse dello Stato. Ma a questo, che è un caso speciale, io contrappongo l'altro, ed è che l'esattore primitivo paghi regolarmente nelle casse dell'esattore circondariale o nelle casse del ricevitore, in questo caso la multa va a beneficio dell'esattore.

Ora, possiamo noi accettare il principio che si stabilisca una penalità a danno di un cittadino qualunque, le cui conseguenze vadano a beneficio di un impiegato dello Stato?

Richiamo la Camera sopra questo gravissimo inconveniente che noi qui stabiliremmo. Io mi preoccupo delle altre considerazioni che sono state fatte, cioè di costringere un contribuente, che per sventura sarà stato in ritardo di otto giorni, a pagare niente meno che il 4 per cento; ma più di tutto mi preoccupo dell'offesa ai principii di giustizia.

Ho visto che sono state presentate delle proposizioni che temperano il rigorismo di quello che è stabilito nel progetto della Commissione; alcune prolungano il tempo della dilazione, altre diminuiscono la quantità della multa; ma io non posso neppure accettarle, perchè non posso accettare il principio di queste multe a beneficio dell'esattore e a danno del contribuente.

Se vi saranno oratori in questa Camera i quali mi potranno dimostrare che ciò che è stabilito nell'articolo 27 non offende il principio generale di giustizia che io invoco, allora vedrò se debbo o no votare qualcuna delle disposizioni contenute negli emendamenti; ma fino a che non mi si potrà persuadere, ed io credo che sarà difficile, che questa disposizione non viola il principio generale di giustizia, che ogni penalità inflitta ai cittadini non debba avere conseguenze che tornino a vantaggio di un impiegato dello Stato per esercizio del suo impiego, io non posso che dichiarare che voterò contrariamente a questa speciale disposizione.

Non mi estendo di più, perchè non intendo abusare della pazienza della Camera.

MICHELINI. Io appoggio tanto l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Negrotto, quanto quello proposto dall'onorevole Branca ed altri, di ridurre a 2 centesimi la multa, che è proposta di 5 dal Governo e di 4 dalla Commissione.

Nulla dirò dell'emendamento del deputato di Genova, il quale mi pare fondato sopra giustizia. Non è conveniente che l'esattore lucri per l'inadempimento del suo dovere.

Mi soffermerò un poco di più sopra la riduzione della multa.

Primieramente io sono partigiano della mitezza

delle pene, le quali sogliono essere tanto più efficaci quanto sono più miti. Tale mitezza non deve tuttavia incoraggiare l'impunità. Ebbene, una multa di due centesimi per lira, vale a dire di due lire per ogni cento lire di ritardato pagamento, è tale multa, che chiunque il possa deve preferire pagare oggi, piuttosto che domani coll'aggiunta della multa, senza che sia necessario ricorrere alla multa di centesimi quattro, cioè di quattro lire per ogni cento, la quale sarebbe disastrosa pel contribuente.

L'onorevole ministro delle finanze, sostenendo la multa di quattro centesimi, avvertiva doversi tutelare gli interessi della generalità dei contribuenti i quali pagano il loro debito al Governo. È chiaro che quanto più sono gravi le multe, tanto maggiore vantaggio si ripromette colui il quale concorre all'asta, e sarà perciò disposto a contentarsi di un aggio minore, la qual cosa torna a profitto dei contribuenti, che devono pagare l'aggio di esazione.

Ma benchè queste cose siano verissime, non bisogna dimenticare che siamo in tempi anormalissimi, a cagione della gravezza delle imposte.

Quando queste sono leggere, si pagano volentieri, perchè il loro pagamento non priva coloro che le pagano che della soddisfazione di bisogni, dei quali possono fare a meno. Ma a proporzione che le imposte crescono, a proporzione che portano via al cittadino una maggior parte della sua rendita, egli deve privarsi della soddisfazione di bisogni tanto più urgenti, e talvolta perfino di quelli indispensabili di ricoverarsi sotto un tetto, di vestirsi, di cibarsi. Non è quindi da meravigliarsi, se in questi casi aumenti l'impossibilità di pagare le imposte.

Si è appunto in queste contingenze che trovasi l'Italia.

Bisogna dunque allontanarci alcun poco dai principii della giustizia, dal *summum jus*, per ascoltare le voci dell'umanità, della misericordia, della compassione. Ancorchè dovessimo rasentare il comunismo, siamo compassionevoli, stante le cattive condizioni in cui versano certi contribuenti.

Per queste considerazioni io propongo che la multa sia ridotta a 2 od almeno a 3 centesimi per lira.

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Affinchè questa legge possa sortire un buon effetto, non solo nell'interesse dell'erario, ma anche a vantaggio dei contribuenti, è necessario che la posizione dell'esattore sia resa, se non agiata, almeno sopportabile.

Noi abbiamo già introdotto in questa legge molte formalità a carico dell'esattore le quali non erano conosciute dalla patente del 1816.

La Commissione ha diminuito la multa dal cinque al quattro per cento; se noi facciamo un altro ribasso, quale sarà la conseguenza nei rapporti dei contri-

buenti? L'esattore il quale sa di non percepire che un lucro meschinissimo alla scadenza d'ogni rata, spingerà senza alcuna misericordia gli atti esecutivi contro i debitori, sarà disposto a maggior pazienza ed a maggior misericordia quando percepisca un qualche utile per le somme che deve anticipare all'erario.

Perciò, nell'interesse dei contribuenti, credo che non possa essere ammessa altra riduzione oltre a quella che è stata fatta dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santamaria.

SANTAMARIA. Nel progetto della Commissione i giorni sono otto, i centesimi sono quattro.

Questa differenza fra il progetto della Giunta e quello del Ministero non è la sintesi di tutta la benignità che si annida nel seno della vostra Commissione. Ed invero nella relazione che precede la proposta di legge, troviamo che ha fatto capolino tra i vostri commissari l'idea di graduare la multa.

A questo riguardo tre commissari sono stati pietosi, tre sono stati crudeli, il settimo si astenne.

Ora, siccome fa parte della Commissione l'onorevole Cancellieri il quale sosteneva che non vi dovesse essere multa di sorta, suppongo che il voto d'astensione sia stato da lui emesso. Se è così, io posso dire che moralmente il voto della Commissione è stato favorevole all'imposta graduale. Essendovi discrepanza fra i membri della Commissione a questo riguardo, ho creduto di tradurre in un emendamento l'opinione della metà dei commissari, perchè la Camera possa pronunciare il suo giudizio fra i tre pietosi ed i tre feroci.

Raccomando alla Camera l'adozione del mio emendamento, perchè la legge mi sembra dura, ed essendo dura, qualunque temperamento è accettabile. Ne raccomando l'adozione perchè si tratta di multa, cioè di pena. La pena suppone la colpa, e siccome la colpa è graduabile, così anche la pena deve essere graduabile. Se si tratta di indennizzazione, i due centesimi sono sempre dodici volte più di quello che prende ogni privato dal debitore moroso.

Io prevedo l'obbiezione che mi si farà, poichè l'ho intesa dalla bocca dell'onorevole ministro delle finanze. Mi si dirà, cioè: la vostra è una pietà falsa; i veri pietosi siamo noi, che abbiamo compassione dei contribuenti che pagano bene; invece voi aggravate la mano su di essi diminuendo la multa, e così aumentando l'aggio. Ma a questa obbiezione, la quale mi sembra più speciosa che solida, rispondo con una interrogazione, e vi domando: perchè non avete portata la multa addirittura a cinquanta centesimi per ogni lira? Perchè ci erano ragioni di giustizia e di equità che vi proibivano di ciò fare.

Se questi contribuenti sono obbligati a pagare qualche cosa anche per le carceri, per gli ergastoli, per quelli che sono condannati ad una pena qualunque, e

non se ne dolgono, e non vi propongono di ucciderli addirittura, essi pagheranno anche con piacere qualche altro centesimo a favore di un contribuente moroso, più misero che colpevole.

Per queste ragioni io raccomando alla Camera l'adozione del mio emendamento.

BELLIA. Prima di tutto debbo dichiarare che sono contrario alla disposizione contenuta nella presente legge, che crea pei funzionari pubblici un'asta pubblica, senza nessuna garanzia di moralità; che inoltre sono contrario al sistema delle multe; ma, costretto a subire la legge, mi sono determinato a presentare l'emendamento nella convinzione essere nell'intendimento dell'onorevole ministro, della Commissione e della Camera, di sottoporre alla multa i debitori morosi, per abituarli ad adempiere al loro obbligo, e non coloro che, con tutta la buona volontà e sollecitudine di pagare puntualmente col loro danaro in mano, non potrebbero qualche volta materialmente eseguire il pagamento.

Ciascuno conosce che in molti paesi, in cui la proprietà è suddivisa, avvi un gran numero di contribuenti, e vi cito l'esempio di un comune che conosco da vicino, il comune di Paternò, ove si contano da 5000 a 6000 contribuenti.

Io domando ora: crede ella la Camera, crede egli il Ministero che, mentre in questa legge non è obbligato l'esattore a tenere un numero sufficiente d'impiegati, in otto giorni sei mila persone possano tutte pagare?

Io credo di no.

Considerate, o signori, che per altro l'esattore ha interesse a ritardare le esazioni per esigere delle multe le quali cadono a totale suo beneficio, e come, così essendo, la multa non può per giustizia ammettersi; ma, se volete accettare il detto dell'onorevole ministro delle finanze, che queste multe sono state create, non già perchè la giustizia lo richieda, ma per moralizzare i contribuenti, per avvezzarli ad essere diligenti e puntuali nel pagamento delle imposte, accettate un provvedimento meno gravoso.

PRESIDENTE. Onorevole Brunet, ella non crederà di dover svolgere la sua proposta, mi pare?

BRUNET. Dirò solo poche parole.

All'articolo 27 ho proposto un emendamento ed una aggiunta, come l'aveva proposta all'articolo 24, dettata dallo scopo di rendere meno gravose le imposte ai contribuenti e di lasciare alle provincie ed ai comuni la libertà di dare le disposizioni opportune che crederanno, relative alle imposte stesse.

Ora, siccome è stata rigettata la mia prima proposta, ritiro quest'emendamento.

CORBETTA. (*Della Giunta*) Io lascerò al nostro relatore di combattere gli emendamenti proposti, e svolgere alla Camera le ragioni per cui la maggioranza della Commissione mantiene tal quale l'articolo 27.

Dirò pochissime parole in risposta agli onorevoli Lazzaro e Michellini, i quali hanno combattuto sotto un aspetto generale la multa.

L'onorevole Lazzaro ha creduto di ravvisare nella multa una vera offesa ai principii generali del diritto, una vera eccezionalità, una ingiustizia; avvegnachè ha creduto che questa multa non cada solo sui debitori morosi, ma anche sugli altri.

Io credo che il signor ministro abbia già detto come la multa non è che una salvaguardia del contribuente esattò contro il moroso.

Io aggiungerò non saper comprendere come l'onorevole Lazzaro, non ostante la sua dichiarazione molto umile di non essere esperto in fatto di finanza, non avverta che la multa non rappresenta altro se non il servizio dei disimborsi in cui spesso resta l'esattore. Imperocchè ricordiamoci, o signori, che questa legge dà all'esattore il carico del non riscosso per riscosso. Ora l'esattore che deve versare nelle casse dello Stato una somma che egli non ha ricevuto a sua volta dal contribuente, deve aver diritto ad un interesse che rappresenti appunto il servizio di questo danaro.

Credo quindi che la multa, per questa sola considerazione d'indole generale, sia già svestita di quel carattere di ingiustizia e di fiscalità che gli attribuiva l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Banche-usura.

CORBETTA. Non è un'usura, è un corrispettivo di un servizio.

Dirò di più all'onorevole Lazzaro, come se noi non lasciamo la multa a vantaggio dell'esattore, assai difficilmente troveremo esattori, appunto perchè gli esattori assumeranno quest'obbligo dello scosso e non scosso soltanto quando abbiano d'altronde il vantaggio delle multe.

Spero quindi che l'onorevole Lazzaro e l'onorevole Michellini vorranno considerare la multa come un complemento, uno degli organismi dell'intero sistema, e come essa di conseguenza, a parere della maggioranza della Commissione, non può essere abbandonata senza abbandonare e scompigliare il sistema tutto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Gli ho già dato la parola, non gliela posso togliere.

LACAVA. (*Della Giunta*) Mi permetterò innanzitutto di fare un poco la storia di ciò che avvenne nella Commissione a riguardo di quest'articolo 27.

L'articolo 27 fu uno di quelli che la Commissione discusse lungamente, anzi io potrei dire che è stato il più dibattuto.

Vi fu uno dei nostri colleghi, il quale sosteneva il principio di non esservi bisogno della multa, ma que-

sto sistema non trovò accoglienza nel resto della Commissione.

Vi furono allora nella Giunta due altri partiti, uno dei quali era quello di lasciare la multa del 5 per cento come stava nel progetto ministeriale, l'altro ammetteva anche la multa, ma graduata e proporzionata.

Dopo lunga discussione, si venne ad una prima votazione, e si ebbe che la Commissione si divise così: tre votarono per la graduazione della multa, ossia per una multa proporzionata, di cui vi parlerò or ora, e che è pressochè simile a quanto è proposto nell'emendamento dell'onorevole Santamaria; altri tre votarono per l'accettazione della multa al 5 per cento tal quale era nel progetto ministeriale, ed uno dei commissari si astenne. E ne avvenne che, messo a partito l'emendamento della multa proporzionale, non avendo ottenuto la maggioranza, non fu approvato, epperò rimase la proposta ministeriale.

Dopo qualche tempo, nella continuazione della discussione, la Giunta ritornò su di questo articolo 27 ed anzitutto sulla questione delle multe. Allora fu adottato dalla maggioranza un temperamento, quello cioè di scemare la multa dal 5 al 4 per cento, e, preso questo temperamento, fu redatto l'articolo ora in questione nel modo che vedete.

Di più, la vostra Commissione credette di allungare il termine di cinque giorni, di cui nell'articolo 26 del progetto ministeriale, portandolo ad otto giorni. Però questo termine prolungato ad otto giorni non lo fu nell'interesse dei contribuenti, ma bensì nell'interesse della stessa amministrazione, per dare luogo agli esattori di poter esigere tutte le imposte dovute dai contribuenti, poichè si osservò che, tanto nelle grandi città che nei comuni frazionati, sarebbe ben difficile in cinque giorni poter esigere tutte le imposte.

Nè mi dilungo maggiormente a ragionare di questo allungamento di termini, dappoichè il nostro relatore, alla pagina 8 della relazione, dice chiaramente che ciò fu fatto non nell'interesse dei contribuenti, ma sibbene nell'interesse dell'amministrazione. E mi giova di fermare l'attenzione della Camera su questo punto, dappoichè non vorrei che si dicesse che il termine di otto giorni fosse concesso nell'interesse dei contribuenti, mentre, ripeto, lo è stato nell'interesse della stessa amministrazione, per avere, come diceva, il tempo e l'agio di poter esigere e ricevere tutte le contribuzioni.

Il concetto poi da cui partì la minoranza della vostra Commissione nella multa graduale fu questo; si disse: le ragioni della multa sono due: primo, una spinta alla puntualità del contribuente; secondo, un emolumento, un premio all'esattore per poter egli anticipare quelle somme che i contribuenti non avessero pagate in tempo debito.

Posti questi due principii che informano la multa,

la spinta cioè alla puntualità del contribuente, e l'emolumento all'esattore per l'anticipo delle somme non soddisfatte in tempo, si disse che questa multa bisognava proporzionarla alla maggiore o minore puntualità del contribuente, e al maggiore o minor dispendio che ne soffrirebbe l'esattore.

Infatti, si diceva, essendosi ammesso nell'articolo 26 il termine di otto giorni utili pel pagamento delle imposte, successivi a quello della scadenza delle rate, quel contribuente che venisse a pagare entro otto giorni dopo scaduti quelli voluti dalla legge, sarebbe tenuto ad una multa pel non eseguito pagamento, che si può fissare al due per cento; ma se lo stesso contribuente lasciasse trascorrere, senza soddisfare il suo debito, un secondo periodo, poniamo di altri otto giorni, allora dovrebbe essere tenuto ad una seconda multa di altri due per cento che, uniti agli altri due, formerebbero così i quattro centesimi per cento voluti dalla maggioranza della Commissione. E tutto ciò si fonda in una ragione di giustizia, non potendosi uguagliare i due contribuenti, quello cioè che pagasse fra otto giorni dopo la scadenza del termine utile e l'altro che pagasse più tardi. Quindi la minoranza della Commissione sostiene che la multa dovrebbe essere del due per cento per chi paga fra otto giorni dopo la scadenza, ed accresciute di altri due per cento per chi paga più tardi.

Esaminata la prima ragione, che informa il principio della multa, discendo a parlare della seconda, cioè del maggiore o minor dispendio che avrebbe l'esattore per il ritardo del pagamento nei contribuenti.

Certamente, siccome l'esattore è tenuto a pagare il non riscosso per riscosso, così egli dovrebbe anticipare per il contribuente. Ma analizziamo un momento le disposizioni della legge per vedere quale e quanto fosse il dispendio dell'esattore per questa anticipazione. L'ipotesi che potrebbe avvenire nel caso della prima multa da noi proposta, cioè del due per cento, sarebbe la seguente.

L'esattore, scorso il termine prescritto dalla legge nell'articolo 8 (senza menomamente alterarlo, cioè dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata), sarebbe obbligato ad anticipare pel contribuente la somma da costui non pagata, per un tempo che non sarebbe maggiore di tre o quattro giorni, e pel quale riceverebbe un emolumento del 2 per cento, giacchè, come di sopra ho accennato, l'epoca accordata al contribuente per non incorrere nella seconda multa è non più che di quindici o sedici giorni dalla data della scadenza della rata.

Ciò posto, se noi osserviamo quale sia il dispendio che possa avere l'esattore per tre o quattro giorni di anticipo, certamente non sarà mai quello del 2 per cento.

Bisogna averli, dice l'onorevole Righi. Sicuro, bisogna averli o bisogna trovarli, e l'esattore, se non li ha,

andando a trovarli, non potrà mai pagare il 2 per cento per quattro giorni, andando anche dal primo usuraio del mondo.

Ora permettete, o signori, che io richiami l'attenzione vostra sopra un'altra disposizione della presente legge.

L'esattore è tenuto a pagare per riscosso ciò che non ha riscosso nell'imposta fondiaria e dei fabbricati.

Ma egli non ha, a stretto rigore, lo stesso obbligo immediato per la ricchezza mobile, poichè per questa ha la tolleranza di due decimi. Ora, come volete voi che il contribuente sia costretto a pagare 4 centesimi di multa, se scorre il termine proposto dalla maggioranza della Commissione, mentre l'esattore avrebbe la tolleranza di due decimi per la ricchezza mobile? Bisogna quindi anche tener conto di questa agevolezza che il progetto di legge accorda all'esattore. Ed è questa un'altra ragione per cui la minoranza della Commissione credette sempre più necessario di insistere sulla graduazione della multa.

Dopo esposte le ragioni che dirò di giustizia, per cui la minoranza della Commissione credette di graduare e dividere la multa, interesse la Camera anche su di una ragione di convenienza.

Voi sapete che questa legge è nuova per molte provincie in cui non vige il sistema delle multe. Ora, volendo che questa legge nell'attuazione che avrà in quelle provincie, sia meno dura di quello che è, e che può apparire, è molto conveniente che si divida questa multa in due parti, e per due epoche diverse. Inoltre, se esaminiamo le diverse legislazioni, troviamo che nel Napoletano, nella Sicilia, nel Modenese e nel Parmense... (*Interruzione del deputato Araldi*)

Io posso assicurare l'onorevole Araldi che ho qui sott'occhio un quadro comparativo delle diverse legislazioni sulla materia, fatto dal nostro relatore, dietro il quale risulta che nel Napoletano, nella Sicilia, nel Parmense e nel Modenese non v'è il sistema della multa, e che inoltre la multa è graduata nelle antiche provincie, nella Toscana, e nelle provincie ex pontificie.

Troviamo dunque degli antecedenti di multa graduata nella Toscana, nell'ex-pontificio e antiche provincie; non ne troviamo affatto nel Napoletano, nella Sicilia, nel Modenese e nel Parmense.

E tutto ciò, potendo essere senza danno dei principii della presente legge, e coerente alle tradizioni della maggior parte delle diverse legislazioni d'Italia, sarebbe conveniente che non si portasse in questa legge tutto d'un tratto una multa di quattro centesimi, ma che al contrario si graduasse nel senso proposto dalla minoranza della Commissione.

Dopo ciò, mi sembra di avere dimostrato che questa multa graduale sostenuta dalla minoranza della Commissione sia corrispondente ai principii di giustizia, poichè chi non paga puntualmente in un primo termine

sarebbe tenuto a pagare una multa, e se trattiene ancora a soddisfare il suo debito, sarebbe tenuto a pagarne una seconda.

Mi par inoltre aver dimostrato che nella graduazione della multa non vi sarebbe danno da parte dell'esattore, che invece vi sarebbe una pena proporzionale a seconda della minore o maggiore morosità dei contribuenti. Lo Stato non ne avrebbe danno veruno, poichè, come vedete, lo Stato avrebbe sempre quello che gli si deve pagare, e ciò non turba il principio del non scosso per iscosso, nè altera gli altri principii fissati in questa legge.

Ciò posto, io mi auguro che la Camera voglia accettare il principio proposto dalla minoranza della vostra Commissione della multa graduata, cioè che i contribuenti incorressero nella multa di quattro centesimi ma in due tempi diversi. Onde la minoranza della Commissione, fra i diversi emendamenti presentati, trovando che quello dell'onorevole Santamaria più si accosta alle sue idee, vi si associa e lo fa suo.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Pisanelli.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. È inutile che si chieda d'andare ai voti dopo che la facoltà di parlare fu già accordata; bisogna farne la domanda in tempo.

PISANELLI. Io appoggio il sistema della graduazione della multa per un'altra ragione. Certamente mi paiono ragionevoli le cose state dette dalla minoranza della Commissione, ma io domando il sistema della graduazione nell'interesse dell'amministrazione e nell'interesse degli esattori stessi.

Se voi stabilite la multa tutta di una forza, di un grado allo scadere di otto giorni, passati questi, non vi sarà più interesse pel contribuente di affrettarsi al pagamento dell'imposta: per lui i giorni che passano avranno tutti un colore. E l'esattore che cosa farà? Dovrà procedere agli atti coattivi, al pignoramento, alla vendita.

Ora tutti questi atti sono molesti per l'esattore, sono dannosi pel contribuente e sono ritardi per il pubblico erario.

Al contrario, se stabilite una graduazione nella multa in modo che colui che non paga tra otto giorni sia percosso da una multa di due centesimi, e, decorsi otto altri giorni, sia percosso da una multa di quattro centesimi, voi avrete con questa graduazione fatto l'interesse dell'erario e quello del contribuente, il quale si curerà di adempiere il pagamento, onde evitare la seconda multa e la molestia ed i danni dell'esecuzione coattiva ed infinite spese, le quali spesso poi restano a carico dell'erario.

Io spero quindi che la Camera vorrà accettare, nell'interesse principalmente dell'erario, la proposta del deputato Santamaria.

Voci. Ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ringrazio l'onorevole Pisanelli dell'interesse che spiega anche in questa circostanza per le finanze; ma mi pare che, se esaminasse attentamente gli esempi che abbiamo sotto gli occhi, egli si convincerebbe che questo interesse appunto richiede di mantenere la redazione dell'articolo quale è proposto dalla Commissione.

A parte adesso le nostre divergenze fra lo stabilire il quattro o il cinque come misura della multa, l'interesse nel contribuente di pagare senz'altro ritardo esiste anche quando sia già incorso nella multa, poichè solo mediante il pagamento egli può evitare gli atti esecutivi.

Le spese per questi atti costituiscono una sufficiente graduazione di penalità, poichè all'articolo 69 si stabilisce che l'esattore ha diritto a tre centesimi per ogni lira del suo credito quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento, ed a due altri centesimi se ha avuto luogo la vendita.

Vede dunque l'onorevole Pisanelli che la graduatoria ci è, e quindi prego la Camera a considerare che qui si tratta di inoculare l'abitudine dell'esattezza nel pagamento e di renderla, quasi direi, parte integrante dell'azienda domestica.

L'effetto di questa legge lo vediamo del resto nelle provincie in cui dalle leggi in vigore è applicata la multa del 5 per cento che io invoco dalla Camera. I deputati di quelle parti, che conoscono gli effetti di questa legge, vi danno tutti la loro approvazione, compreso, mi pare, persino l'onorevole Mussi, benchè egli lanci siccome i Parti alcune proteste abbastanza vive contro il Ministero che cerca sostenerla e difenderla. In ogni modo egli vota questa legge, ed io credo che, se non la votasse, si metterebbe in aperta opposizione con il sentimento dei suoi elettori.

MUSSI. Questo non mi conterrebbe se fosse contro la giustizia.

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio, onorevole Mussi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Benissimo; questo mostra che la legge è conforme a giustizia anche secondo l'opinione dell'onorevole Mussi (*Si ride*); ed è anzi desiderata da coloro che ne hanno già sperimentati gli effetti.

Per conseguenza io pregherei la Camera, trattandosi di uno degli articoli cardinali della legge, a volersi attenere al sistema proposto dalla Commissione, che del resto ha già riportato l'approvazione della Legislatura precedente, in questo e nell'altro ramo del Parlamento. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ci sono ancora due emendamenti, che se sono appoggiati, potranno essere svolti; dopo di che non ci saranno altri che abbiano più diritto a parlare, tranne che il relatore.

VILLA-PERNICE, relatore. Io pregherei soltanto la Ca-

mera di non voler chiudere la discussione senza che il relatore dica due parole (*Si! si!*), perchè è evidente che la maggioranza della Commissione ha diritto di esporre le sue ragioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi lasci comunicare alla Camera gli emendamenti. Ella parlerà dopo.

L'onorevole Cancellieri propone la seguente aggiunta:

« È data facoltà ai Consigli comunali nei capitolati d'appalto o nell'atto di nomina, di escludere dai benefici attribuiti all'esattore quello delle multe, ovvero di ridurla a misura più mite di quella indicata nel precedente alinea. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di svolgerla.

CANCELLIERI. (*Della Giunta*) Come membro della Commissione, sono nel dovere di esprimere alla Camera quali furono i concetti che mi guidarono nell'esame di quest'articolo. Prima di tutto ricorderò ai miei colleghi la storia della legge... (*No! no! — Rumori d'impazienza*) In essa attingesi la migliore dimostrazione del mio assunto.

La legge proposta nel 1862 dal ministro Sella, sinora non è stata votata dalla Camera... (*Rumori*) comunque replicatamente presentata, appunto perchè ha trovato viva resistenza. È questa la storia che volevo ricordare e che, senza ragione, ha destato i rumori della Camera.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Cancellieri, ella vede che la Camera è impaziente.

CANCELLIERI. La resistenza è nata principalmente dall'idea di sottoporre a multa il contribuente moroso. Signori, ci sono provincie le quali, secondo le assicurazioni degli onorevoli colleghi che qui le rappresentano, si sono abituate a non più guardare con occhio sinistro l'obbligo della multa per la mora nel pagamento delle imposte, comunque si tratti di multa che corrisponde ad una sovrainposta di un ventesimo. Ma vi sono all'opposto provincie, e non sono poche in Italia, le quali non abituate al sistema delle multe, malvolentieri sono disposte a subire cotesta sopratassa.

Rendetevi ragione delle condizioni diverse delle popolazioni italiane, e procurate di fare una legge, la quale possa rendersi accetta a tutti, senza pregiudizio degli interessi dello Stato. Qual è l'interesse dello Stato? Quello, e non altro, di avere assicurato l'obbligo negli esattori, esigano o no, di corrispondere puntualmente il reddito delle imposte. Quando cotale interesse sia assicurato, tutto quello che riguardi il rapporto dell'esattore coi contribuenti è fuori dell'interesse dello Stato.

La mia proposta a che tende? A fare omaggio ad un principio che voi accettaste nella Sessione dell'anno scorso e che già avete votato, quello cioè di tener conto delle diverse abitudini e condizioni delle varie

provincie d'Italia. Avete stabilito quindi di lasciare ai Consigli comunali la facoltà di procedere alla nomina dell'esattore, declinando così dal sistema dello appalto pel conferimento delle esattorie. Ora potreste proseguire nello stesso indirizzo. Ed in verità quale inconveniente ci sarebbe nel lasciare ai Consigli comunali la facoltà di determinare se i contribuenti del proprio comune debbano essere assoggettati ad una multa in favore dell'esattore, o se debbano pagarla in una misura più mite di quella che vorreste stabilire?

La finanza sarebbe in ciò totalmente disinteressata, riducendosi la questione a quei minimi termini che l'onorevole ministro delle finanze accennò nel principio di questa discussione. Tratterebbesi solo di risolvere se la retribuzione all'esattore debba essere tutta ad aggio, oppure ad aggio e multe, oppure se debba prevalere più l'uno che l'altro corrispettivo.

Nelle provincie dov'è in vigore la multa, l'aggio è talvolta ridotto a zero, in altri luoghi è ridotto al mezzo per cento. Da ciò si rileva come alla fin fine la multa costituisca nient'altro che uno dei mezzi coi quali si retribuisce il servizio dell'esattore. Ora, quando un Consiglio comunale, che meglio di noi può conoscere gli usi e le abitudini d'una data località, creda più conforme all'interesse della popolazione che l'esattore sia retribuito ad aggio anzichè col provento di multe, perchè impedirlo di giovare di cotesto temperamento? Se vi è articolo nella legge in discussione il quale possa destare suscettività ed essere fonte di serio disturbo ai contribuenti è precisamente quello che assoggetta a multa il contribuente più povero.

Ma, si dice, invece di assoggettare tutti i contribuenti a pagare l'aggio in misura elevata, è meglio scaricare il contribuente di buona volontà e far sentire ai contribuenti di cattiva volontà il peso della retribuzione dovuta all'esattore. Però mi è facile rispondere che col sistema delle multe, attenuandosi l'aggio, si scaricano i contribuenti più agiati e s'impone tutto il carico ai poveri, chè tali sono nella massima parte i contribuenti morosi.

Signori, più che una formale proposta ho inteso presentarvi una raccomandazione mossa dal desiderio che la legge vada in esecuzione senza destare grandi suscettibilità e che non si dia occasione alle resistenze cagionate dalle sensibili innovazioni e perturbazioni negli usi delle popolazioni.

Considerate la mia proposta sotto cotesto aspetto politico.

Io ho lavorato coi miei colleghi della Commissione perchè sia fatta la legge unica sull'esazione delle imposte; ma nello stesso tempo desidero che questa legge nella sua esecuzione non dia luogo ad alcuna suscettibilità e che la sia piuttosto bene accetta universalmente.

PRESIDENTE. Rimane ora l'aggiunta dell'onorevole Pissavini, nei seguenti termini: « Le rate anticipate

dal contribuente godranno d'uno sconto corrispondente alla multa determinata per i debitori morosi. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Pissavini ha facoltà di svolgerla.

PISSAVINI. Io riconosco che questa legge arrecherà un sollievo grandissimo alla finanza, poichè il Governo a rate determinate potrà disporre delle imposte scadute, e non avrà più a lamentare gli arretrati che in materia d'imposte si verificarono sin qui con grave scapito dell'erario. Ma in pari tempo non esito a riconoscere che con questa legge si è cercato di arrecare il più grande beneficio agli esattori, senza riguardo alcuno alla poco felice condizione dei contribuenti già troppo molestati dalla gravità delle tasse. Uno di questi benefizi, è appunto quello stabilito nell'articolo 27 col quale in sostanza si viene ad accordare all'esattore un interesse del 30 per cento sulle somme non pagate dal contribuente alla scadenza della rata d'imposta dovuta. Questo interesse così ingordo mi richiama alla mente le Banche di usura di poco felice memoria, istituite in Napoli.

Or bene, non vorremmo noi, a fronte di tanto vantaggio accordato all'esattore a detrimento del contribuente moroso, portare un sollievo a chi anticipasse le imposte dovute? In alcune regioni, e, segnatamente in talune provincie piemontesi, si ha l'abitudine, pei contribuenti che sono quotati per non più di 10, di 20 o di 40 lire d'imposta, di pagare integralmente, e puntualmente l'annata della loro imposta, appena compito il raccolto dei bozzoli; il che equivale a dire che alla metà dell'anno pagano l'imposta dovuta per l'intera annata.

Dovrà quindi l'esattore intascare queste anticipazioni senza uno sconto proporzionato al contribuente? Io nol credo. Ed è perciò che presentai un emendamento firmato anche dall'onorevole amico mio Del Giudice, col quale si verrebbe ad accordare ai contribuenti i quali anticipano l'imposta uno sconto uguale alla multa fissata pei morosi. Noi crediamo che il nostro emendamento sia in sostanza la ricognizione di un principio incontrastabile di equità e di giustizia e vogliamo perciò sperare che esso non verrà rifiutato dalla Commissione. Dal momento che essa non esitò a multare in modo veramente esorbitante i contribuenti morosi, deve in pari tempo riconoscere l'equità di fare uno sconto agli anticipatori dell'imposta.

Per questa specialissima ragione raccomandiamo vivamente alla Camera il nostro emendamento.

Prima di finire, mi permetta la Camera di aggiungere pochissime parole in appoggio all'emendamento Negrotto. Allorquando l'esattore o il collettore fa conoscere il giorno in cui si reca per fare la sua riscossione, generalmente non pubblica l'avviso che nei maggiori centri di popolazione; i comuni rurali si compongono per lo più di varie borgate e frazioni.

I numerosi contribuenti di queste borgate o frazioni rimarranno allo scuro affatto del giorno in cui l'esattore od il collettore si reca alla riscossione, e senza loro colpa incorreranno quindi nell'enorme multa comminata dall'articolo 27. Torna perciò indispensabile ed opportunissima l'aggiunta Negrotto la quale stabilisce che il contribuente non dovrà sottostare alla multa se l'esattore o il collettore non abbiano ottemperato al prescritto dell'articolo 26; confido quindi che la Commissione non vorrà rigettare quest'aggiunta informata pure ai più elementari principii di giustizia e di equità.

Ad ogni modo la Camera, meno severa della maggioranza della Commissione, vorrà, lo spero, fare buon viso alla proposta del mio onorevole amico Negrotto.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Se io dovessi inoltrarmi nel dedalo di tutte le proposte, credo che la Commissione e la Camera non avrebbero la pazienza di ascoltarmi, nè io forse la capacità di seguire gli svolgimenti parziali che gli onorevoli nostri colleghi hanno creduto di dare ai loro singoli emendamenti.

Procurerò perciò di riassumerli per gruppi speciali onde trattarli più rapidamente.

Gli emendamenti e le osservazioni generali fatte all'articolo 26 si possono conglobare in tre gruppi.

Vi sono di coloro i quali si appalesano manifestamente contrari all'accettazione di qualunque multa, e ne domandano la soppressione. Vi sono di coloro che vogliono variarne la misura e raddolcirla, eccettuato il ministro delle finanze, il quale ripropone quello che nel suo progetto già votato nella passata Legislatura aveva proposto, cioè di mantenere per le multe il cinque per cento. Vi sono finalmente alcuni che vorrebbero anche allargare i termini della tolleranza prima d'ingigere la multa.

Relativamente all'emendamento più radicale, quello della soppressione, io credo che con esso si verrebbe ad ottenere l'effetto contrario a quello che l'onorevole Pisanelli, e tutti coloro che hanno sostenuto l'addolcimento della multa, vorrebbero ottenere.

L'onorevole Pisanelli ha detto: guardate che obbligare addirittura il contribuente a pagare una multa grave, senza graduarla pei ritardi successivi, fa sì che, scorso il primo termine della morosità, il contribuente non ha più alcun interesse a pagare, e quindi verranno a moltiplicarsi i casi di esecuzione.

Ma quando voi sopprimete affatto la multa, allora non resta più altro rimedio che l'esecuzione. Tolto quel mezzo intermedio di coazione, non potete più costringere i contribuenti che per mezzo della esecuzione, e della esecuzione fiscale, privilegiata, stabilita da questa legge.

Mi pare che basti questo argomento per persuadere che questo mezzo intermedio di coazione è necessario non solo nell'interesse dello Stato, ma anche in quello stesso dei contribuenti; perchè in tal modo essi non

vengono così di botto, e senza la preventiva pena della multa a soggiacere alla esecuzione, contro la quale ci sono tante opposizioni appunto perchè essa in qualche parte lede il diritto comune.

Io comprendo che le abitudini di alcune provincie, dove questa multa non esiste, possano far sorgere nell'animo di alcuni de' miei onorevoli colleghi la paura che così inflitta e commisurata possa dar luogo ad inconvenienti.

Ma se il signor ministro propone la multa, e noi l'accettiamo in questo senso, io prego i miei onorevoli colleghi di osservare che non accettiamo il partito più severo perchè vi sono penalità di ben altra natura e molto più gravi di quello che non siano queste multe. Nelle provincie meridionali, per esempio, c'è il sistema dei piantoni per far pagare i morosi.

Io domando ai miei colleghi delle provincie meridionali se cotesto sistema sia più consentaneo alla civiltà attuale di quello che la multa.

Ma vi sono di quelli che osteggiano le multe e ne vorrebbero la soppressione perchè le stimano una penalità la quale in fin dei conti si risolve in un corrispettivo che s'intasca l'esattore, e fra questi vi fu anche l'onorevole Lazzaro.

Per verità io credo che qui ci sia forse un errore di apprezzazione...

LAZZARO. Io non posso risponderè.

VILLA-PERNICE, relatore. Certamente che la multa è sempre una penalità relativamente al contribuente, ma io non posso ritenere che sia un corrispettivo per l'esattore e possa avere tale carattere da sostituirsi all'aggio.

Che cosa è la multa nel sistema del progetto di legge proposto dal Ministero ed appoggiato dalla Commissione? La multa non è altro che una coazione necessaria per spingere il contribuente a pagare e per impedire che il contribuente moroso rincari a danno del contribuente diligente e puntuale la spesa d'esazione.

Egli è certo, o signori, che se vi sono molti contribuenti morosi, e se la legge nelle sue estrinseche determinazioni non è fatta in modo che possa compellere questi contribuenti morosi, a pagare, la mora si produrrà più facilmente. Ora, la mora del contribuente fa due danni, accresce l'aggio a carico del contribuente puntuale e mette lo Stato nella condizione di ricevere l'imposta non all'epoca prefissa. Ma colla esecuzione fiscale, ancorchè derogativa in parte al diritto comune, come è proposto da questa legge, non è a credersi che, appena succeduta la mora, possa l'esattore riscuotere l'imposta; ei correrà molto tempo; anche nella Lombardia e nel Veneto dove la patente del 1816 impera, dove le norme di esecuzione sono più severe di quelle stabilite in questa legge, corre molto spazio di tempo tra la mora e il momento in cui l'esattore riceve il suo denaro; e se lo Stato ha imposto l'obbligazione dello scosso e non scosso all'esattore,

può egli per un gran tempo senza suo grave pregiudizio aspettare il rimborso dell'imposta?

Relativamente al raddolcimento, mi valgo dello stesso argomento della puntualità.

Noi non sosteniamo cosa nuova, poichè tutte le volte che si agitò la discussione di una legge d'imposta in questo Parlamento, si è sempre detto che bisogna riscuotere con puntualità alle scadenze fissate. Questo argomento della puntualità calza benissimo anche per il caso della graduazione della multa. Quando voi graduate la multa e stabilite che pei primi cinque giorni, per esempio, sia di due lire e poi venga a frazionarsi in altre due lire per i giorni susseguenti, che cosa fate? Venite a togliere precisamente una gran parte della sua efficacia come mezzo coattivo perchè il contribuente paghi immediatamente l'imposta. Signori, quando il contribuente sa che il giorno dopo della mora incorre in una multa abbastanza grave, adopererà tanta maggiore diligenza per pagare subito, e quindi tanto più si raggiungerà quello scopo che lo Stato si deve proporre, e che ha il diritto di proporsi, per la sua conservazione, cioè che l'imposta si paghi immediatamente e puntualmente alla dovuta scadenza. Dunque la maggioranza della Commissione non potrebbe accondiscendere a questi raddolcimenti i quali, in fin dei conti, vengono a togliere al mezzo coattivo quella vera efficacia che deve avere.

Nè, come ho già poco fa indicato, può calzare qui la osservazione dell'onorevole Pisanelli, il quale dice: il contribuente non ha più nessun interesse a pagare subito, quando la multa non sia graduale, e quindi si dovrà ricorrere inevitabilmente alla esecuzione mobiliare o immobiliare. No, perchè io ho già indicato che la soppressione della multa porterebbe l'inconveniente opposto, e l'addolcimento successivo non è che una derivazione della proposta di soppressione. Comprendo come l'onorevole Pisanelli creda che, una volta passato il primo giorno, il contribuente non abbia più lo stesso interesse a pagare, ma il contribuente però ha l'interesse di impedire che si proceda alla esecuzione mobiliare ed immobiliare, e quindi procurerà di pagare più presto che potrà.

Del resto, ripeto che la graduazione della multa, anche quando avesse l'inconveniente citato dall'onorevole Pisanelli, non arriverebbe ad imprimere il vero carattere dell'efficacia al mezzo coattivo, cioè quello di costringere il contribuente a pagare immediatamente.

Quanto al corrispettivo dell'esattore, non ripeterò le cose già dette dal mio collega della maggioranza, Corbetta, cioè che non si tratta di corrispettivo, sibbene di mettere colla multa l'esattore in una posizione di ottenere un compenso, ed un compenso scarsissimo, del proprio danaro che egli anticipa per il contribuente moroso.

Si dice che questo compenso è troppo alto, perchè,

dopo otto o dieci giorni, l'esattore potrà rifarsi del suo, obbligando il contribuente a pagare; ma chi ha un po' di pratica del modo con cui si fa l'esecuzione fiscale anche nelle provincie della Lombardia e della Venezia, sa che ci vogliono otto, dieci mesi prima che l'esattore possa, per mezzo della esecuzione, rimborsarsi sul contribuente dell'anticipazione. Ora io vi domando se, considerato sotto quest'aspetto, il compenso di quattro centesimi per un'anticipazione che in media non è mai inferiore a sette od otto mesi, possa ritenersi talmente esagerato da qualificarsi come un'usura. Pensate che, se l'esattore non avesse un compenso per il danaro che anticipa, dovrebbe necessariamente rivalersi sui contribuenti puntuali, aumentando l'aggio di esazione.

Credo dunque di avere, per quanto mi è possibile, risposto alle due questioni, cioè a quella della soppressione ed a quella della graduazione della multa.

Vengo ora alla questione dell'elevatezza della multa.

Qui mi piace di osservare che la Commissione ha preferita quella linea di moderazione, in cui si è tenuta colla trattazione di tutta la legge. Voi avete già conosciuto come la Giunta, dopo le osservazioni fatte dalla minoranza della Commissione, quantunque avesse accettato la multa di cinque centesimi, ha accondisceso a moderarla a quattro centesimi, onde avere riguardo appunto alla conciliazione proposta dagli onorevoli colleghi della minoranza.

Io ho fiducia che anche il ministro non vorrà insistere nella sua proposta di cinque centesimi, avuto appunto riguardo a questi motivi di conciliazione che hanno indotto la Giunta a minorare la gravità della multa. Ma c'è poi anche l'allargamento del termine, già stato votato dalla Camera all'articolo 26, in cui ai cinque vennero sostituiti otto giorni per compiere la esazione nei rispettivi comuni pei quali l'esattore ha contrattata l'esazione.

L'onorevole Lacava diceva: ma questo termine allargato non giova che all'erario. Non giova solo all'erario, ma giova anche ai contribuenti, perchè allontana di tre giorni il termine, scaduto il quale viene poi la multa ad essere applicata.

Questo allargamento di termine dimostra sempre più lo spirito di conciliazione che la Giunta ha creduto di adottare in tutta questa legge, onde procurare di vincere l'antipatia che le antiche abitudini, e forse più ancora l'affezione che ciascuno ha per le leggi del proprio paese, opponevano a questa legge.

Io non aggiungerò che una parola sull'articolo 69, il quale allude ad una nuova transazione della Giunta che ha qualche rapporto coll'articolo che si vota; qualcuno avendone parlato, ne parlo anche io.

La Giunta ha proposto che la spesa degli atti esecutivi sia ridotta a due dai tre centesimi che l'articolo 69 del Ministero aveva proposto sino al pignoramento. *(Rumori d'impazienza)*

Voci. Ai voti! ai voti!

VILLA PERNICE, relatore. Vi sono ancora due emendamenti sui quali mi corre obbligo di dire due parole; uno è quello dell'onorevole Cancellieri, col quale vorrebbe che fosse lasciato in arbitrio dei comuni di stabilire, non solo la misura della multa, ma anche di ammetterla o non ammetterla.

Qui si tratta non solo dell'interesse generale dello Stato, ma della parità di trattamento dei contribuenti; come mai per un servizio di pubblico interesse si può permettere che, in una legge, a seconda della volontà dei Consigli comunali, i contribuenti siano trattati in un comune in un modo e in altro comune in un altro?

Questa proposta lederebbe quella parità di trattamento fra i contribuenti che è appunto lo scopo principale per cui si sostiene questa legge.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Pissavini, lo confesso, mi ha fatto l'effetto di introdurre una multa in senso contrario, cioè far sì che il Governo debba pagare una multa per l'anticipazione del contribuente quando egli la effettui...

PISSAVINI. L'esattore, non il Governo.

VILLA PERNICE, relatore... che l'esattore abbia da pagare la multa al contribuente cui venga fatto di anticipare l'imposta. Alla Commissione e a me la proposta produsse l'impressione di una multa in senso contrario.

Finalmente c'è l'emendamento dell'onorevole Negrotto. Per parte mia credo che l'articolo 26 dispone sufficientemente, perchè non possa cadere mai dubbio che l'esattore agisca contro il contribuente, se non abbia adempiuto agli obblighi imposti da questa legge. L'articolo 26 impone l'obbligo all'esattore di fare il giro; dunque, se egli non adempie a quest'obbligo sarà sempre in facoltà del contribuente di citarlo davanti all'autorità amministrativa perchè, non adempiendovi, debba risarcire i danni che il contribuente avesse sofferti.

Io credo di avere il più brevemente possibile dimostrato come la maggioranza della Commissione non creda di poter derogare alle sue conclusioni e di accettare nessuno degli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione respinge tutti gli emendamenti.

Ora verremo ai voti.

La Commissione e il Ministero propongono che, decorsi otto giorni dalla scadenza della rata, il contribuente vada soggetto ad una multa.

L'onorevole Brunet propone che, invece di otto giorni, questo termine sia portato a venti. L'onorevole Bellia, a quindici giorni.

BRUNET. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora rimane la proposta dell'onorevole Bellia di quindici giorni.

Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata, e quindi, dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora viene l'altro ordine di emendamenti. La Commissione propone che la multa a pagarsi a beneficio dell'esattore sia di quattro centesimi per lira, invece l'onorevole ministro per le finanze ha ripristinata l'antica sua proposta che consiste nel portare la multa a cinque centesimi. L'onorevole Santamaria propone per contro che sia ridotta a due centesimi, con una graduazione.

A questa proposta dell'onorevole Santamaria, hanno fatto adesione gli onorevoli Branca, Bersani ed anche la minoranza della Commissione.

Rileggo la proposta dell'onorevole Santamaria che verrebbe in surrogazione al primo comma dell'articolo 27. Essa è così concepita: « Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata dovuta il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata alla multa di 2 centesimi per ogni lira del debito, la quale crescerà di altri 2 centesimi, passati quindici giorni dalla scadenza. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinta.)

Ora pongo ai voti il primo comma dell'articolo 27, come è proposto dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il Ministero ritira la sua proposta, ed accetta quella della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo primo comma proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Negrotto dopo questo primo comma, essa suona così:

« Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa, ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto è loro prescritto dall'articolo 26. »

Come sa la Camera, coll'articolo 26 è prescritto all'esattore o collettore di recarsi in certi luoghi per raccogliere l'imposta, e l'onorevole Negrotto mira a ciò che quante volte l'esattore non abbia adempiuto ai suoi doveri, non possa aver diritto alla multa. Questo è il concetto. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Dopo la votazione che ha avuto luogo sugli emendamenti Santamaria e Bellia, viste le tendenze della Camera, credo opportuno di non insistere.

PRESIDENTE. Lo ritira. Ora c'è quello dell'onorevole Pissavini che suona così:

« Le rate anticipate dal contribuente godranno di uno sconto corrispondente alla multa determinata pei debitori morosi. »

PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lo ritira?

PISSAVINI. Basta un trionfo solo, quello dell'onorevole Negrotto. (*Si ride*) Io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Al secondo, terzo e quarto comma, la Commissione, d'accordo col Ministero, propone di sostituire la seguente formola:

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli del debito pubblico scadute, designate dal signor ministro delle finanze, e quelle anche non scadute, che fossero designate per legge. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Siamo d'accordo sul concetto, forse sarebbe necessario modificare un poco la redazione.

La Camera rammenta che il decreto relativo al prestito nazionale dice che debbono accettarsi in pagamento delle imposte dirette le cedole di quei titoli; quindi l'esattore deve essere obbligato a soddisfare questa prescrizione della legge.

VALERIO. Allora si dica: « che sono designate dalla legge. »

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego di dirmi se accetta o no questa formola. (*Parità*) Non posso lasciar aprire una discussione a questo riguardo.

Prego la Camera di udire la formola precisa dell'aggiunta che andrebbe in sostituzione degli ultimi commi dell'articolo 27.

La rileggo:

« Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli del debito pubblico scadute designate dal signor ministro delle finanze, e quelle anche non scadute che fossero designate per legge. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora porrò ai voti l'articolo 27 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i tre articoli seguenti:)

« Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice. »

« Art. 29. L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza. »

« Art. 30. I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo. »

« L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse. »

« Art. 31. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima per mezzo del messo un avviso speciale, che indichi il

nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

« L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi, se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni. »

LANDUZZI. Desidererei che quest'articolo, il quale stabilisce il movente delle esecuzioni che gli esattori debbono fare a carico dei contribuenti, venisse meglio concordato, per metterlo in relazione cogli articoli 26 e 27, che già furono votati.

Sono due le osservazioni che intendo di fare a questo proposito. Voglio cioè che sia ben definito quando deve cominciare il termine in cui l'esattore deve notificare l'avviso al contribuente moroso, il quale avviso, secondo il concetto che informa la odierna legge, deve essere il primo atto di esecuzione. Voglio inoltre che quest'avviso fatto al contribuente debba essere notificato prima di tutto o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, per togliere tutti quegli impedimenti che pur troppo succedono negli atti di esecuzione forzata e più specialmente negli atti di questa natura.

Si è detto negli articoli 26 e 27 che il contribuente ha il termine di otto giorni per pagare la quota di cui è debitore verso lo Stato, e solamente quando sono trascorsi questi otto giorni egli può essere costituito in mora, nel senso di restare obbligato a pagare quella penale che è stabilita dall'articolo medesimo.

Ora io osservo: l'articolo 31 della legge non spiega bene il concetto dei precedenti articoli 26 e 27. Osservo che non lo spiega bene, perchè, guardando all'articolo 24 della legge medesima, si potrebbe ritenere che la morosità sia costituita dal punto in cui è venuta la scadenza del pagamento della somma; quando invece non è così.

Se adunque è vero che il contribuente abbia il diritto di pagare nel termine degli otto giorni, e che in questi otto giorni egli non possa essere assoggettato a multa, è ben naturale che non si debba concedere all'esattore un'azione esecutiva, se non quando sia passato il tempo che, con molta ragione, sta a favore del contribuente.

Credo quindi che sia indispensabile di chiarire bene questa disposizione, all'effetto di scemare qualunque inconveniente od obiezione che, per avventura, sia per sorgere nell'esecuzione.

Ripeto poi, che mi sembra necessario che l'esattore debba far risultare di aver fatto eseguire la notifica anche alla residenza, o al domicilio, o alla dimora del contribuente prima di pubblicare gli avvisi, perchè in

questa maniera si potranno evitare tutti quei disguidi che, o volontariamente, o per negligenza, pur troppo succedono nei procedimenti fiscali, che li rendono più odiosi ed insopportabili contro il voto della legge, e contro la intenzione della Camera.

Di conseguenza io propongo che questo articolo venga votato col seguente emendamento:

« Ai morosi al pagamento dopo scaduto il termine di cui all'articolo 27, l'esattore intima per mezzo del messo alla loro residenza, domicilio o dimora un avviso speciale, ecc. » e il resto come nell'articolo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dare il suo avviso sopra questo emendamento; si tratta di estendere, direi così, le precauzioni.

VILLA PERNICE, *relatore*. Prego l'onorevole Landuzzi a voler considerare che l'articolo 31 riguarda un ordine di provvedimenti ben diverso da quello a cui si riferisce l'articolo 26. L'articolo 31 è diretto a stabilire la costituzione in mora ad effetto che l'esattore possa procedere agli atti esecutivi di cui nel titolo successivo; è cosa diversa l'applicazione della multa nel senso stabilito dall'articolo 27, nella quale incorre il contribuente quando sia decorso quel termine di otto giorni stabiliti dallo stesso articolo dalla costituzione in mora stabilita dall'articolo 31.

Una volta che il contribuente alla scadenza stabilita non abbia pagato il suo debito, l'esattore deve fargli intimare l'avviso onde costituirlo in mora, senza di che a lui non potrebbe essere permesso di poter procedere ad atti esecutivi.

Essendo due cose affatto diverse, non parrai si possa convenientemente richiamare qui l'articolo 27; anzi io crederei che, il richiamo dell'articolo 27 potesse ingenerare confusione.

La Commissione quindi non crede di accettare l'emendamento dell'onorevole Landuzzi. Quanto alla questione del domicilio, vede bene l'onorevole Landuzzi che l'esattore, conoscendo le sue pecore, come si suol dire, deve pur sapere dove sono i contribuenti, e se si aggiungesse l'obbligo della intimazione al domicilio, alla residenza, alla dimora esse gli potrebbero troppo facilmente sfuggire. Pretendesi forse che l'esattore corra dietro al contribuente in tutto il regno? Quando non riuscisse all'esattore di trovare il contribuente, egli potrà intimargli il suo avviso nel modo stabilito dal secondo comma di quest'articolo.

È necessario evitare il pericolo che l'esattore si trovi in condizione di non poter agire contro il contribuente, il quale si nascondesse per non essere costituito in mora; ed era perciò necessario che la legge stabilisse un mezzo affinchè, quando il contribuente procurasse di non lasciarsi trovare dall'esattore, questi lo potesse egualmente costituire in mora; questo mezzo è appunto stabilito dall'articolo 31.

Dietro questi schiarimenti, spero che l'onorevole Landuzzi non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Landuzzi, la ritira?

LANDUZZI. La mantengo.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Landuzzi propone al primo comma dell'articolo 31...

LANDUZZI. Perdoni, signor presidente, io desidererei di dare uno schiarimento che mi sembra necessario.

PRESIDENTE. Il suo emendamento l'ha già svolto.

LANDUZZI. Ma la Commissione ha addotte contro di esso delle ragioni che non mi soddisfano.

PRESIDENTE. Parli dunque.

LANDUZZI. Mi duole, e veramente mi duole per l'amore che porto al paese, di scorgere che il relatore della Commissione non sia d'accordo con me in una proposta che può conciliarsi benissimo collo scopo e collo spirito della legge che dobbiamo votare.

Quando egli vuole stabilire con quest'articolo che l'esattore deve fare gli atti esecutivi contro il debitore moroso, è ben naturale che non possa permettere che lo stesso esattore abbia un'azione pronta e spedita, altro che quando sieno passati i termini che la legge concede al debitore per soddisfare all'obbligo suo.

Ora la Camera ha stabilito coll'articolo 27 di questa legge (e l'ha sanzionato poc'anzi) che il debitore ha la facoltà di fare il pagamento negli otto giorni determinati dall'articolo medesimo, nel qual caso, esso debitore, o contribuente, non incorre in alcuna multa.

Pertanto io considero: se noi vogliamo concedere (lo che mi pare strano) che il debitore debba essere gravato di una multa così enorme; e contemporaneamente vogliamo permettere all'esattore di eseguire a carico del contribuente; noi mettiamo questo povero uomo sotto una doppia tortura: sotto la tortura cioè di dover sottostare alla multa; sotto la tortura in pari tempo di vedersi apprese quelle poche mobilie, o quel piccolo potere che formano forse l'unica sua sostanza.

Io non ho la coscienza di affermare che questo sia logico e conveniente, e stia in relazione collo scopo e collo spirito della legge.

Vengo alla seconda obiezione del relatore.

Egli ha detto che non è necessario che l'avviso di pagamento sia notificato per prima cosa alla residenza, domicilio o dimora del contribuente.

Io subito gli rispondo così: molti di noi stiamo qua, siamo fuori del nostro paese, e ci siamo per compiere la missione di un grave mandato, trascurando le cose nostre, le nostre care famiglie. Ebbene, se domani all'esattore capita il destro di notificarci un atto, può davvero succedere che o per sua inavvertenza, o per facile incuria dell'ingordo messo, tale atto non venga presentato al nostro domicilio, e sia invece affisso alla casa comunale; e noi, o signori (e così qualunque altro), ci troveremo, senza saperlo e senza potervi riparare, sotto la pressione di un'azione esecutiva.

Ecco uno dei motivi che renderà odiosa, come tutte le altre, la presente legge.

Per quanto io abbia pensato e ripensato, leggendo e rileggendo le leggi di finanza, di cui ho qualche conoscenza, non che le leggi del Codice di procedura che ci governano, io, nella mia pochezza, non ho trovato alcun plausibile argomento che giustifichi la proposta della Commissione. E non so davvero capacitarmi come non si debba consentire al misero contribuente di conoscere *a priori* alla sua residenza, domicilio o dimora, la presentazione di quelle notifiche, che, solo in casi di eccezione, dovranno affiggersi alle porte di pubblici uffici.

Per queste osservazioni, io mantengo fermo il mio emendamento, e spero che la Camera vorrà votarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Landuzzi propone che il primo comma dell'articolo 31 della Commissione sia modificato nel modo seguente:

« Ai morosi al pagamento, dopo scaduto il termine di cui all'articolo 27, l'esattore intima per mezzo del messo, nella loro residenza, domicilio o dimora, un avviso speciale, » ecc.; il resto come nell'articolo.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 31.

(È approvato.)

« Art. 32. Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

« Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31. »

(È approvato.)

La Camera rammenta che al principio della presente Sessione, in occasione della composizione del Seggio, l'onorevole Marchetti fu eletto segretario della Camera. Più tardi la di lui elezione essendo stata annullata, l'ufficio della Presidenza rimase vacante, d'allora in poi, di un segretario.

Ora stimo mio dovere di porre all'ordine del giorno della seduta di domani la nomina di questo segretario, alla quale non si potè addivenire finora per circostanze eccezionali.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Elezione di un segretario della Camera;
- 2° Discussione del progetto di legge per disposizioni relative ai diritti di autore delle opere d'ingegno nella provincia di Roma;
- 3° Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette;
- 4° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.